

## LXIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE RISEIS GIUSEPPE.

## INDICE.

<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
Società cooperativa muratori di Romagna (SARACCO) . . . . .	Pag. 1977
Opere idrauliche (BRANCA) . . . . .	1975
Leva militare per il 1881 (PONZA DI SAN MARTINO) . . . . .	1975
<b>Consorzi antifillosserici (Discussione):</b>	
BERTOLINI . . . . .	1980-85-92
CARCANO (ministro) . . . . .	1983
	1984-85-87-93
DE NICOLÒ (della Commissione) . . . . .	1981
MEARDI . . . . .	1989
MORPURGO . . . . .	1977-94
RIDOLFI . . . . .	1986
RIZZO . . . . .	1977
VAGLIASINDI . . . . .	1987
VIGNA . . . . .	1979
	1984-89-92-94-95
VISCHI (della Commissione) . . . . .	1982
	1986-88-90-93-95
<b>Domanda di procedere contro il deputato PANSINI (respinta) . . . . .</b>	
<b>Interrogazioni:</b>	
Bollatura dei recipienti:	
AGUGLIA . . . . .	1967
POMPILI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	1967
RAVA (sotto-segretario di Stato) . . . . .	1966
Sgravi d'imposta nel Palermitano:	
POMPILI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	1967
ROSSI E. . . . .	1968
Operai dei tabacchi:	
CHIESA . . . . .	1970
POMPILI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	1969
Coltivatori dei tabacchi in Sicilia:	
CHIMIRRI (ministro) . . . . .	1970-72
ROSSI E. . . . .	1971
Cartucce inservibili:	
FRACASSI . . . . .	1974
PONZA DI SAN MARTINO (ministro) . . . . .	1973-74

**Osservazioni e proposte:**

Lavori parlamentari:

CASCIANI . . . . . Pag. 1996

ROMANIN-JACUR (sotto-segretario di Stato) . . . 1996

**Proposta di legge (Svolgimento):**

Comune autonomo di Banzi:

ROMANIN-JACUR (sotto-segretario di Stato) . . . 1975

TORRACA . . . . . 1975

**Relazioni (Presentazione):**

Tenuta demaniale di Follonica (Socci) . . . . . 1975

Fillossera (CARCANO) . . . . . 1977

Lavoratori dei boschi (infortuni del lavoro) (PALATINI) . . . . . 1984

Acquedotto pugliese (DE CESARE) . . . . . 1996

**Votazione segreta:**

Procedimento sommario . . . . . 1995

Ospedali civili di Genova . . . . . 1995

La seduta comincia alle 14.5.

**Fulci Nicolò, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.**

**Petizioni.**

**Fulci Nicolò, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione.**

5627 bis. Il deputato Zeppa presenta una petizione di Giuseppe Candiani, presidente del Consiglio direttivo della Casa Umberto I per gli invalidi e veterani delle guerre nazionali in Turate, con cui, riferendosi a precedente petizione n. 5627 tendente ad ottenere che venissero adottati alcuni provvedi-

menti di favore in vantaggio di quell'istituzione; esprime il voto che i desideri in essa contenuti, per ciò che concerne lo stanziamento di un congruo assegno annuo sul bilancio dello Stato, siano al più presto possibile soddisfatti.

### Presentazione di una proposta di legge.

**Presidente.** Gli onorevoli Giacinto Frascara ed Aguglia hanno presentato una proposta di legge, di loro iniziativa. Questa proposta di legge sarà mandata agli Uffici, perchè ne autorizzino la lettura.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni. L'onorevole Chimienti ha interrogato il ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda ripresentare il disegno di legge sui concordati preventivi, estendendone il beneficio anche ai proprietari agricoltori ».

(Il deputato Chimienti non è presente).

Si intende che egli ritiri questa interrogazione.

Gli onorevoli Aguglia e Frascara Giacinto hanno interrogato i ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio « per sapere se intendano adottare il sistema della bollatura legale sui recipienti che si usano per la compra in grosso dei vini, e di adottare altri efficaci provvedimenti, onde evitare le continue frodi che si commettono a danno dell'erario e dei produttori di vino ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e pel commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** L'interrogazione degli onorevoli Aguglia e Frascara ha importanza forse anche maggiore di quella che non appaia dalla semplice lettura o dalla semplice considerazione di essa.

Sta di fatto che i produttori di vino, nei molti luoghi dove si usa ancora, specie nel Lazio, il barile come misura tradizionale, possono ricevere gravi danni nelle loro contrattazioni, danni che, nei luoghi di produzione, sono ragguardevoli. Ma d'altra parte con la legge attuale il tradizionale barile di 15 e di 60 litri, è un modo di misurazione, e non una misura riconosciuta; è

un recipiente, per dire con più esattezza, non una misura legale, accettabile nei contratti.

Il barile romano è la sedicesima parte della vecchia botte di 960 litri; corrisponde quindi a sessanta litri; ma la relazione è, diremo così, teorica. La botte non ha precisione di contenuto e i barili variano dai 58 ai 63 litri, secondo che si compra o si vende, che si consegna o si ritira il vino del Lazio.

Quando fu fatta la legge dell'agosto 1890, si pensò evidentemente a questo inconveniente, e si scrisse l'articolo 36 per invitare in via transitoria, tempo un biennio, gli utenti di questi recipienti a bollarli. Non si voleva consentire che quei barili di vecchio tipo diventassero misure a sistema metrico decimale. Ma nessuno forse usò di questa facoltà di bollo, perchè tutti capivano di dover pagare una tassa senza ricavarne alcun utile. Così il barile si seguì ad usare nel Lazio e in altre parti, quantunque la legge attuale, alla tabella B, non ammetta questa misura come multiplo del litro. Di più dirò agli onorevoli interroganti che la legge non ammette neppure altre misure, sempre gradite ed in uso in varie altre provincie d'Italia, specialmente per le contrattazioni del latte nell'Italia settentrionale. Solo il decalitro è riconosciuto.

Noi quindi ci troviamo di fronte al fatto di vecchie misure, le quali contengono un numero preciso di litri, e quindi corrispondono al sistema metrico decimale, ma che non sono comprese nella tabella delle misure legali. Per provvedere a questo inconveniente, che ho voluto riassumere dal punto di vista giuridico, non c'è che una via da seguire: modificare la legge.

Fino da quando ho veduto vari reclami che venivano dall'Alta Italia pel latte ed ho letta l'interrogazione dell'onorevole Aguglia, la quale era stata presentata da tempo, ho voluto studiare la questione, ed ho riconosciuto che con modificazioni di regolamento, semplicemente, non si può provvedere.

Ho visto in questo studio che il regolamento 24 marzo 1892, vigente, « per la fabbricazione dei pesi e misure e per la fabbricazione degli strumenti da pesare e misurare » contiene molte altre norme che creano gravami e fastidi alle contrattazioni, ed ho provveduto, d'accordo con la Commissione metrica, presieduta dall'illustre senatore Dini, ad una riforma liberale di esso. Posso quindi assicurare gli onorevoli Aguglia e Frascara che

il regolamento è già riveduto e riformato, e presto potrà andare innanzi al Consiglio di Stato.

Resta però la riforma della legge, ed io sono così convinto dell'opportunità delle considerazioni fatte dagli onorevoli Aguglia e Frascara e da tutti i reclamanti dell'Alta Italia, che posso assicurarli di aver già studiato al Ministero un modesto e brevissimo disegno di legge destinato a togliere questo inconveniente, da essi giustamente lamentato.

La legge del 1890 fu restia a questa modificazione perchè temeva che, lasciando le vecchie misure, sia pure dentro l'ambito del sistema metrico nuovamente adottato, rivivessero i vecchi sistemi, e quello decimale non potesse diventare di uso popolare. Ma ormai sono passati tanti anni che io penso questo dubbio non possa più esistere e che si debbano lasciar liberi i commercianti di adoprare, non il solo decalitro, ma altre misure di varie capacità, che credono utili, purchè siano bollate e diano garanzia al pubblico di onestà nelle contrattazioni.

**Presidente.** Desidera parlare, onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze?

**Pompilj, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Io ho da aggiungere pochissime parole a quelle dette dal mio collega per l'agricoltura e commercio: egli si preoccupa della legge, noi, delle finanze, dobbiamo badare alla giusta applicazione e alle frodi che si studiano contro la medesima. E al Ministero delle finanze si è appunto rilevato un modo abbastanza curioso col quale la legge veniva frodata.

Il vino che s'introduce nel Comune di Roma è trasportato spesso in barili che sono bollati, che hanno la misura di 60 litri; ma si è scoperto come talora quelli che lo introducono assottiglino le doghe dei barili in modo da alterarne la capacità.

Contro questi abusi non c'è altro rimedio che una diligente e severa vigilanza, dappoichè anche l'altro metodo della pesatura che si vorrebbe sostituire non sarebbe un rimedio. Oltre che i fusti per se stessi hanno sovente dei pesi diversissimi tra loro.

La Direzione generale delle gabelle ha provveduto per la maggior vigilanza possibile e, sia per alcune contravvenzioni fatte, sia per la maggior vigilanza stessa, la frode è di molto diminuita. Noi quindi continueremo, e non possiamo altro promettere, in

questa vigilanza attiva ed assidua: il resto, ripeto, sarà compito della legge.

**Presidente.** Onorevole Aguglia...

**Aguglia.** È da parecchi anni che io vado richiamando l'attenzione del Governo su questa questione così importante sia nei rapporti dello Stato, sia in quello dei piccoli proprietari esportatori di vino. Oggi però, dopo le vaghe promesse fattemi dai precedenti ministri, io sono ben lieto di ringraziare gli onorevoli sotto-segretari di Stato per l'agricoltura e per le finanze delle loro diffusissime risposte, le quali pongono in chiaro l'importanza della interrogazione che il collega Frascara Giacinto ed io ci siamo permessi di rivolgere anche questa volta al Governo.

Ciò che gli onorevoli Rava e Pompilj hanno detto dimostra che la questione è stata effettivamente studiata e che è a buon porto. Ora l'onorevole Frascara ed io ci siamo permessi di presentare una piccola proposta di legge per provvedere a questa deficienza della legge, per istabilire cioè come massima legale la bollatura obbligatoria dei recipienti, la quale risolverà assolutamente la questione, rimuovendo ogni inconveniente.

Io mi auguro che il Governo, giacchè è così innanzi coi suoi studi, ed ha ormai riconosciuto tutta l'importanza della questione che ci occupa, vorrà far buon viso alla nostra proposta, che, secondo noi potrà arrecare un beneficio enorme così ai produttori di vino come all'erario stesso, essendo oggi e gli uni e l'altro continuamente frodati dagli incettatori di vino.

**Presidente.** Passeremo ora alla interrogazione dell'onorevole Rossi Enrico al ministro delle finanze « per sapere come intenda provvedere perchè l'Intendenza di finanza di Palermo proceda senza altri indugi all'applicazione delle norme del Decreto del 1833 in favore dei Comuni dei circondari di Cefalù e di Termini Imerese circa gli sgravi dell'imposta fondiaria pei terreni danneggiati dalla mosca olearia o dalla fillossera. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**Pompilj, sotto-segretario di Stato per le finanze.** L'Intendenza di finanza di Palermo è già investita di tutte le facoltà per l'applicazione del decreto-legge 18 agosto 1833 ed al Ministero non risulta in alcun modo che essa abbia

trascurato l'adempimento di questo suo dovere, di fatti non ci sono pervenuti reclami di alcun genere. Del resto appena ebbe notizia dei danni della mosca olearia, della peronospora e della fillossera, l'Amministrazione centrale non mancò di dare istruzioni all'intendenza, perchè fosse agevolato il conseguimento dell'abbuono dell'imposta e per rispetto alla fillossera avvertì che, ove questa avesse potuto dar luogo a cambiamenti di coltura o a cessazione assoluta di redditi annuali, per quella legge si sarebbe potuto anche far luogo alla revisione dei redditi stessi.

Queste sono le istruzioni date dal Ministero delle finanze e, ripeto, non ci sono pervenuti reclami di nessun genere: dobbiamo quindi ritenere che esse siano state puntualmente eseguite.

**Presidente.** L'onorevole Rossi Enrico, interrogante, ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Rossi Enrico.** Le istruzioni che il ministro delle finanze ha dato alla Intendenza di finanza di Palermo rispondono in gran parte all'oggetto della mia interrogazione. Poichè si era lamentato che dall'Intendenza di finanza di Palermo e dalle Agenzie delle imposte della sua giurisdizione si erano frapposti ostacoli non pochi alla applicazione del Decreto del 1833 circa gli sgravi che sono dovuti per i danni nella produzione degli oliveti cagionati dalla mosca olearia. Ed io debbo ringraziare per questa parte della sollecitudine usata dal Ministero delle finanze nel dare opportune istruzioni, tra le quali quella di comunicare alle Agenzie e ai sindaci dei Comuni dei circondari di Cefalù e di Termini Imerese le norme alle quali debbono uniformarsi perchè si possa raggiungere lo sgravio. Poichè non debbono i funzionari mostrarsi solleciti solamente nel far note tutte le occorrenti istruzioni nei casi in cui debbono riscuotere dai contribuenti, ma è loro precipuo dovere di spiegare la desiderata sollecitudine anche nei casi in cui siano dovuti gli sgravi ed i rimborsi.

Una distinzione però dev'essere fatta, la quale distinzione fu omessa in una circolare telegrafica fatta dall'onorevole ministro delle finanze, fra ciò che è dovuto nei casi della mosca olearia e ciò che è dovuto per i casi della fillossera e soprattutto fra le procedure da seguire nell'un caso e nell'altro. Per la fillossera non è solamente applicabile il De-

creto del 1833, ma in esecuzione all'articolo 29 del Regio Decreto 4 luglio 1897, sulle variazioni nel catasto per la cessazione dei redditi, si deve concedere lo sgravio della imposta sopra il catasto attuale per gli antichi vigneti e doveva essere domandata nel termine stabilito sino al 31 dicembre.

Ebbene prima del 31 dicembre molti Comuni dei circondari di Cefalù e di Termini Imerese fecero pervenire all'onorevole ministro delle finanze per mio mezzo le loro rispettive deliberazioni (e non so per quale ragione l'onorevole sotto-segretario di Stato non ne sia stato informato); con tali deliberazioni, oltre gli sgravi in applicazione del Decreto del 1833, invocavano la revisione dell'imposta per lo sgravio completo a causa della distruzione dei vigneti cagionata dalla fillossera.

Intanto l'Intendenza di finanza non ha creduto di disporre le perizie di accertamento, ritenendo che al 31 dicembre essendo completata la vendemmia non si poteva più accertare il danno.

Ma erano in errore evidentemente l'Intendenza di finanza e le Agenzie delle imposte. Mentre per la mosca olearia si tratta di accertare il danno di un determinato prodotto di un determinato anno onde lo sgravio è in rapporto al danno, e venuto meno il prodotto, l'accertamento del parassita dovrebbe farsi per atti di notorietà avvalorati dalle autorità locali, per la fillossera il caso è diverso, qui abbiamo la distruzione del vigneto, distruzione che è sempre accertabile anche dopo la vendemmia ed in qualunque tempo. E se si vuole ritenere perentorio il termine del 31 dicembre, giustizia vuole che su tutte quelle deliberazioni dei Consigli comunali presentate all'onorevole ministro delle finanze prima del 31 dicembre siano dati gli opportuni provvedimenti.

Quindi io, pur ringraziando l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta datami, lo prego vivamente di voler richiamare alla sua attenzione queste domande che si riferiscono ai Comuni dei circondari di Termini Imerese e di Cefalù e di voler dare alla Intendenza di finanza di Palermo nuove e precise istruzioni perchè si proceda all'accertamento del danno senza trovare ostacolo in un limite di tempo che non esiste e quindi provvedere al relativo sgravio dell'imposta.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione de-

gli onorevoli Chiesa, Pescetti, Bissolati, Morgari, al ministro delle finanze « sulla circolare emanata dalla Direzione generale delle privative, con la quale si viene a menomare negli operai delle manifatture dei tabacchi il diritto di associazione garentito dallo Statuto. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario per le finanze.

**Pompili**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto è bene mettere in chiaro due fatti, che pure hanno il loro significato; l'uno dei quali viene in luce anche dal testo dell'interrogazione, ma l'altro invece è taciuto.

Il primo fatto è questo, che la circolare, della quale gli onorevoli interroganti si dolgono, fu emanata dal Direttore generale delle privative. Naturalmente egli non l'avrebbe fatta in dissenso dal ministro, che ad ogni modo è certo il solo che qui può e deve darne conto; ma egli altresì, specialmente in un'azienda così varia e larga, che riveste carattere industriale e alla quale è legato un grande interesse dello Stato ed uno dei più cospicui redditi della finanza, non può non ascoltare i suggerimenti di colui che a questa azienda è preposto, e che alla sua volta ne ha verso il ministro la diretta responsabilità. Sarebbe difficile di non assecondarlo quando egli dichiara di non poterla assumere piena ed intera se non si pensasse a tempo ad ovviare a certi pericoli ed inconvenienti, che conturbando un organismo delicato, bisognerebbe di procedere, come procede, con ordinata e disciplinata regolarità, potrebbero comprometterne l'avviamento, i progressi ed i frutti.

L'altro fatto è questo, che la circolare, della quale ora siamo chiamati a rendere conto, rimonta nientemeno che a circa tre anni fa, e precisamente al mese di aprile del 1898. Questo mi premeva mettere in rilievo, non tanto perchè può sembrare abbastanza curioso che le ragioni degli atti di un Ministero sieno spiegate da un Ministero successivo e tanto più da un Ministero non immediatamente successivo, poichè, nella nostra affannosa e deliziosa mutabilità governativa dalla data della circolare in poi, credo che per ora dei ministri delle finanze se ne contino semplicemente quattro, quanto perchè se gli onorevoli interroganti e la Camera vorranno con sincera buona fede riportare il loro pensiero alla data di quella circolare, (aprile

del 1898) ed ai fatti che, poco dopo, ad un mese solo di distanza, turbarono il Paese, potrebbero spontaneamente trovarsi d'accordo a vedervi, piuttosto che uno spauracchio inutile o un illegittimo torto, una legittima previdenza, e difesa non solo dell'amministrazione verso artificiose turbolenze, ma anche di essa stessa, che non è matrigna, verso i propri impiegati e funzionari; potrebbero vedervi ancora, come al Ministero delle finanze, che per la sua natura è un delicato e costante osservatorio della vita nazionale, qualche volta si possa essere più previdenti e accorti, che non altrove.

Io confido che questo vorranno riconoscere gli onorevoli interroganti, imperocchè io non dubito menomamente della loro buona fede e della loro perspicacia, sebbene abbiano voluto scorgere nientemeno che una violazione di diritti statutari in una misura di semplice ordine interno, di semplice disciplina amministrativa.

L'amministrazione, come del resto qualunque compagine sociale, ha bisogno assoluto di questa disciplina, che non è menomamente in contraddizione con la libertà politica, la quale noi per i primi vogliamo in ogni caso rispettata ma che si deve usare in quella forma, dentro quegli ordini e quei limiti, che sono assegnati dai vari istituti amministrativi nei quali pigliano efficacia, modo e misura le guarentigie statutarie.

Noi saremo sempre propensi ad ascoltare i reclami degli impiegati ed operai dello Stato, noi saremo sempre lieti di accogliere con la maggior benevolenza l'espressione dei loro desideri e dei loro bisogni quando essa ci venga in forma pacata e leale, non contrapponendovi allora alcun scioglimento o minacce, ma solo ragioni e dimostrazioni. Ma le leghe di resistenza, quando non c'è nulla a cui resistere, e che mirino ad altri fini, o propaghino perniciose illusioni, conturbando un'azienda che ha supremo bisogno di ordine amministrativo, non potremo non vietarle nell'interesse stesso degli operai.

Io spero che l'onorevole Chiesa vorrà riconoscere in buona fede che, se Egli fosse il direttore generale delle privative od il ministro delle finanze, in tali casi non si conterrebbe altrimenti; e quindi vorrà dichiararsi non insoddisfatto della formula nella quale io racchiudo il mio pensiero e che concilia i due termini, vale a dire il di-

ritto degli operai pieno ed ampio alla razionale e benevola sollecitudine dell'amministrazione, e il diritto di questa a tutelare il buon andamento e il leale governo delle proprie aziende: porgere la mano, sì; farsela prendere, no.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa interrogante.

**Chiesa.** Debbo innanzitutto dichiarare che agli operai delle manifatture dei tabacchi non constava che la circolare in parola era del 1898; ma debbo fare osservare al ministro che in alcuni stabilimenti per un nonnulla si infliggono punizioni severissime. Delle povere madri di famiglia che hanno un salario abbastanza scarso vennero sospese per sette od otto giorni della paga; l'aver voluto proibire loro di lamentarsi di queste ingiuste punizioni è stato come volere aggravare le punizioni che loro sono state inflitte. Esse avevano pensato di rivolgersi alla locale Camera del lavoro perchè questa, come tutela gli interessi degli altri operai, potesse anche tutelare i loro; ma proprio nel momento in cui esse cercavano di iscriversi alla Camera del lavoro sopraggiunse la circolare del ministro.

Questa circolare dice che saranno immediatamente licenziati gli operai che si rivolgeranno o si iscriveranno ad associazioni sovversive.

Evidentemente con questa circolare si è cercato di dimostrare che le Camere del lavoro sono associazioni sovversive; lo scopo indiretto evidentemente era questo. Ma, trattendomi pure sulla questione locale e di dettaglio, io debbo osservare che con essa si tende ad infirmare il diritto di associazione sancito dallo Statuto. Infatti si dice che non si deve far parte di associazioni sovversive. Ma di grazia quali sono le associazioni sovversive? Una associazione sovversiva non è tollerata e deve essere sciolta e riconosciuta sovversiva dai giudici; ma quando un'associazione, qualunque sia il suo colore politico od il suo intento economico, svolge la sua azione nell'ambito delle leggi, gli operai dello Stato hanno il diritto di parteciparvi perchè lo Stato ne dà loro il diritto.

Io quindi ritengo di non potermi dichiarare soddisfatto perchè in caso contrario sarebbe proprio un voler riconoscere che il ministro ha facoltà di mettersi al disopra

della legge; il che io non credo nè penso che possa mai avvenire.

**Presidente.** Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Chiesa ed altri al ministro delle finanze.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rossi Enrico al ministro delle finanze « per sapere se intenda riparare alle ingiustizie consumate dalle manifatture dei tabacchi in Sicilia le quali, inasprendo le fiscalità della legge e riducendo i prezzi, costringono i coltivatori ad abbandonare questa importante industria agricola che invece dovrebbe essere agevolata ed incoraggiata. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Le qualità di tabacco che si coltivano in Sicilia sono il Brasile Beneventano nella agenzia di Barcellona, ed il Burley nell'agenzia di Comiso, il Brasile selvaggio nel territorio dipendente dall'agenzia di Palermo. È vero che nelle due prime agenzie, per la prossima campagna culturale, furono fissati prezzi alquanto più bassi in confronto dei precedenti, ma ciò fu fatto per equipararli e assimilarli ai prezzi che si accordano per i tabacchi similari nelle altre agenzie del Regno, dove si coltiva il tabacco.

Il ministro non poteva in questa materia usare due pesi e due misure e per le identiche qualità di tabacchi assegnare un prezzo in Sicilia ed un prezzo diverso nelle Province del continente. Ed aggiungo che questa lieve diminuzione è stata introdotta dopo che l'articolo 121 del regolamento ha stabilito dei premi del 15 per cento ai migliori coltivatori, a quelli, cioè, che seguendo i consigli degli agenti dell'Amministrazione riescono a ottenere eccellenti prodotti. Se si tien conto dei premi, per Comiso la differenza di prezzo quasi svanisce e per Barcellona si riduce ad una quantità trascurabile.

Per quanto riguarda l'agenzia di Palermo, la differenza di prezzo è di sole 5 lire. Giova avvertire che il Brasile selvatico, che si coltiva in quella agenzia, appartiene alle *Nicotianae rusticae*, le quali somigliano al Brasile leccese e all'Erbasanta. Ora mentre al Brasile rustico di Palermo fu assegnato nel manifesto il prezzo di 125 lire il quintale (classe 1ª) e 100 lire (classe 2ª) l'Erbasanta

si paga 120 e 100 lire, ed il Brasile leccese 84 e 48. Come vedesi, questa qualità di tabacchi in Sicilia è pagata anche meglio di quello che non si paghi nel continente. In verità non mi aspettava che venissero lamenti da parte dei coltivatori palermitani, i quali arrivano a realizzare, con la coltura di questi tabacchi, in media 4 mila ed anche 5 mila lire per ettaro nelle annate buone.

Non c'è coltivazione in Italia che dia simili profitti, di fronte ai quali all'amministrazione potrebbe dar biasimo di aver proposti ribassi troppo miti e non del contrario.

Nell'interrogazione si fa cenno di difficoltà che col nuovo regolamento si pongono alle colture dei tabacchi. Ma l'onorevole Rossi Enrico deve considerare che il contratto per la coltivazione dei tabacchi, col concorso dello Stato, è un contratto *sui generis*.

Coltivandosi per conto dello Stato, nessuno può contrastargli il dritto di dettare pratiche e norme, che meglio rispondano ai suoi intenti, che sono quelli di assicurare eccellenti prodotti alle manifatture, nel tempo stesso accreditargli all'estero e fare che l'Italia diventi esportatrice di tabacchi.

La severità dell'Amministrazione è indispensabile per conseguire questo duplice vantaggio.

In questo modo soltanto noi possiamo fare il bene della Amministrazione, e creare nel nostro Paese una nuova sorgente di ricchezza, utile al monopolio e più ancora all'economia nazionale.

**Presidente.** L'onorevole Rossi Enrico ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Rossi Enrico.** In verità non credevo che l'onorevole ministro delle finanze si sarebbe sorpreso dei lamenti dei coltivatori di tabacco della zona di Palermo. L'onorevole ministro sa che in questa zona la coltivazione è stata limitata tanto, quanto non lo è stata nelle altre. Mentre nelle altre zone la coltivazione del tabacco occupa circa 800 ettari di terreno, nella zona di Palermo occupa appena 63 ettari. Mentre in altre agenzie la coltivazione è permessa per varie specie di tabacco, in quella di Palermo è concessa soltanto la coltivazione della qualità Brasile selvaggio. Vede dunque l'onorevole ministro che una diversità di trattamento esiste e che contro questa sono legittime le doglianze di quei coltivatori. La questione della coltiva-

zione dei tabacchi ha un'importanza grandissima, specialmente nel periodo che attraversiamo, nel quale quasi tutti i prodotti agricoli sono travagliati da una crisi costante e permanente. È da augurarsi quindi che si possa, con la trasformazione delle colture, specialmente in considerazione della crisi agrumaria, esplicitare maggiormente la coltivazione dei tabacchi. Per la Sicilia è questione vitale. Io oggi non dirò nulla intorno a ciò, che costituirebbe una vera aspirazione per la nostra isola, cioè che, per quanto riguarda la coltivazione dei tabacchi, si applichi il regime libero; ciò sarebbe un meritato compenso agli svantaggi che l'isola subisce, per le sue speciali condizioni. Limito ora le mie osservazioni al regime esistente; se l'onorevole ministro considera quanto è fiscale e pieno di inconvenienti il regolamento vigente, in forza del quale ogni coltivatore ha limitata la quantità di terreno, che può sottoporre alla coltura, ha assegnata la qualità del tabacco da coltivare, ha imposta una visita degli agenti, che numerano le piante appena nate, che numerano poi le foglie di ogni pianta, che deve fare la consegna del prodotto all'ufficio del monopolio, unico compratore, il quale fa la classificazione a sua volontà e impone quel prezzo che più gli piace, e si aggiunga ora la classificazione di parte del prodotto in quarta classe, per la quale il monopolio non dà alcun corrispettivo, qualificando questa classe come inservibile, mentre il monopolio ne ricava pure qualche utilità, se tutto questo considera l'onorevole ministro, facilmente si persuaderà che la coltivazione del tabacco è ostacolata in modo veramente ingiustificato.

Ma perchè non si permette di coltivare altre qualità di tabacco? Si è detto che solo i tabacchi da fiuto si possono coltivare in Italia e specialmente in Sicilia. Fortunatamente questa leggenda è stata sfatata dalle esperienze fatte nel Regio istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi in Scafati, dove si sono ottenuti dei prodotti ottimi anche da fumo, applicando i più recenti metodi di coltivazione e di cura, prodotti che alla esposizione di Parigi hanno ottenuto il *grand prix*. Di ciò dobbiamo tutti rallegrarci e l'onorevole ministro delle finanze più di noi, perchè tutto ciò che può accrescere la ricchezza del paese giova alla finanza. Ora, che si è riconosciuto possibile di avere in

Italia questi prodotti, prego l'onorevole ministro di dare istruzioni affinché possano essere coltivate in Sicilia anche le altre qualità di tabacco, fra le quali vi è il Virginia giallo, che si può benissimo impiegare per le sigarette. Questa qualità si coltiva bene tanto in pianura, quanto in collina fino all'altitudine di 800 metri; quindi molti terreni sono ad essa adottabili.

Questo tabacco, come il Virginia nero, entra molto nel consumo e se prodotto da noi si sostituirà a quello che si compra all'estero. Perché il divieto? Non trova giustificazione.

Si noti bene che, armonizzando la scelta della specie del tabacco col terreno e col clima e seguendo i sistemi razionali di concimazione, di coltura e di cura, si può avere in molte nostre regioni una vasta produzione.

E poi si domanda che l'iniziativa privata si svolga, che i proprietari facciano qualche cosa! Ma come volete, con le modalità dei regolamenti che io vi ho già accennato, che i proprietari facciano esperienze sulla coltivazione del tabacco nei loro fondi, se debbono sottoporsi a questo treno d'ispezioni, di verifiche e di guardie, di contravvenzioni, di multe e mille altre molestie anche per poche piante? Io rivolgo preghiera all'onorevole ministro delle finanze, di vedere se non sia il caso di autorizzare e regolare in determinata maniera la coltivazione per esperimento. Fate che i proprietari che hanno questa buona volontà possano fare esperimenti nelle loro terre per risolvere i veri problemi della coltura nazionale.

Io trovo che l'inconveniente grande sta in questo, che sventuratamente questa materia della coltivazione dei tabacchi in Italia è considerata come un cespite della finanza, e che il ministro di agricoltura e commercio se ne disinteressa completamente mentre è una coltivazione di primissimo ordine che può dare un notevole contributo all'economia nazionale e che dovrebbe essere incoraggiata e protetta.

Solo quando ci saremo messi in questa via potremo arrivare a spendere meno dei 17 milioni annui che si mandano in America per l'acquisto dai tabacchi.

Trovi modo dunque l'onorevole ministro di consentire la coltivazione per esperimento dei tabacchi, limitandola bensì ad un piccolo

numero di piante ma liberandola dalle tante oppressioni fiscali ed autorizzando i Comizi agrari ed altri Istituti agricoli...

**Presidente.** Onorevole Rossi, i cinque minuti sono passati!

**Rossi Enrico.** Il tema è così importante, che meriterebbe una discussione che io non posso fare nei cinque minuti assegnati ad una interrogazione, quindi mi consenta l'onorevole ministro che io la converta in una interpellanza, per potervi dare un più ampio svolgimento. Soltanto mi affretto a rilevare che non sussistono i lauti guadagni dei coltivatori, i quali invece sono sfruttati dal monopolio; lo Stato guadagna circa lire 10 il chilogramma ed il produttore, attraverso tanti rischi, centesimi 23 per ogni chilogramma, e che per i tabacchi da fiuto, se si vuole che aumenti il consumo e quindi la produzione, bisogna che lo Stato riduca i prezzi di vendita; lo Stato non perderà, ma guadagnerà di certo e guadagneranno i coltivatori.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Mi consenta la Camera che, in un tema di tanta importanza, io replichi all'onorevole deputato Rossi, non potendo accettare i criteri da lui enunciati in materia di coltivazione di tabacchi. Egli si lamenta che sia limitata l'estensione dei terreni in cui il tabacco si coltiva; si lamenta, che le qualità di tabacchi da coltivare sieno indicate dal Governo e che si contino le foglie.

L'onorevole Rossi dimentica che siamo in tema di monopolio. Se non ci fosse il monopolio, egli dovrebbe rivolgere le sue raccomandazioni non al ministro delle finanze ma al ministro dell'agricoltura. Essendoci dunque il monopolio, il problema che siamo chiamati a risolvere è questo: aumentare la coltivazione dei tabacchi, ma in relazione all'impiego che le manifatture possono fare di questo prodotto, e poichè l'impiego è limitato, limitata dev'essere la cultura del tabacco. Per estenderla occorre che l'Italia si faccia esportatrice, e a questo giungeremo se i coltivatori seconderanno i consigli e le cure sollecite dell'Amministrazione intese ad ottenere ottimi prodotti.

L'onorevole Rossi crede che si possa giungere al punto di adoperare esclusivamente tabacchi indigeni nelle nostre manifatture...

**Rossi Enrico.** In gran parte.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Questo non è assolutamente possibile, ma si è fatto un

gran passo su questa via; perchè, non solo si è vinta la ripugnanza di adoperare il tabacco indigeno, ma lo si adopera largamente. Un terzo dei tabacchi adoperati nelle nostre manifatture è prodotto in Italia. Gli esperimenti si fanno e su larga scala, ma non si possono lasciare in mano di privati, ai quali mancano i mezzi e la tecnica. Perciò fu impiantato a Scafati un istituto sperimentale, ove i saggi si fanno, e con profitto ed il gran premio meritamente decretato nell'Esposizione di Parigi alla nostra Amministrazione è prova eloquente dei progressi fatti nella cultura e nella manipolazione dei tabacchi.

Ma gli esperimenti fatti non restano limitati a quello stabilimento, si propagano nel paese, e noi mandiamo attorno i nostri ispettori per saggiare ed esaminare i terreni e vedere quali località siano più adatte a certe qualità di tabacco; perchè non si può coltivare ogni specie di tabacco da per tutto. E se in Sicilia si sono coltivate sinora quelle qualità di tabacco, di cui ho parlato, non è per fare un privilegio negativo alla Sicilia, ma perchè finora quelle coltivazioni in quelle zone hanno dato buonissimi risultati.

Quindi si persuadea l'onorevole interrogante che l'Amministrazione fa tutto quello che può per incoraggiare e promuovere questa produzione utile al monopolio ed utile all'agricoltura italiana. Ma se vogliamo riuscire nei nostri intenti, non lamentiamo il rigore del regolamento, cerchiamo invece d'inculcare ai coltivatori onesti d'uniformarvisi; perchè soltanto con le pratiche illuminate dall'esperienza potremo avere una produzione la quale giovi alle nostre manifatture ed accrediti i nostri tabacchi all'estero. (*Bene! — Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ponza di San Martino,** *ministro della guerra.* Desidererei rispondere subito alla interrogazione presentata ieri dall'onorevole Fracassi.

**Presidente.** Sta bene.

L'interrogazione dell'onorevole Fracassi è la seguente:

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere: 1° se sia esatta l'informazione da Bologna al *Secolo XIX*, secondo la quale si sarebbero trovati colà 180 milioni di cartucce assolutamente inservibili; 2° chi avesse l'obbligo di vegliare alla

conservazione di esse; 3° se e quali danni ne siano derivati all'erario dello Stato. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**Ponza di San Martino,** *ministro della guerra.* L'onorevole Fracassi ha manifestato il desiderio che io risponda oggi alla interrogazione di cui ha dato lettura l'onorevole presidente.

Io non credeva di rispondere oggi, quindi non ho meco le cifre necessarie per dare una risposta esattissima, ma all'ingrosso le conosco.

Sta in fatto che una partita considerevole di cartucce fabbricate a Bologna lascia dei dubbi sulla sua qualità.

L'inconveniente che si verifica in tali cartucce consiste in questo, che nel punto in cui il bossolo si attacca alla pallottola si producono delle fughe, le quali alla lunga praticano nell'interno della canna una escavazione anulare, non profonda, ma sufficiente per impedire dopo lo sparo il giuoco dell'estrattore.

Quando in campagna vi fossero in uso di queste cartucce non vi sarebbe certo pericolo nè di scoppio nè di altro, ma il pericolo è che a un bel momento il soldato, mentre maneggia il suo estrattore per estrarre il bossolo, non lo possa fare e sia obbligato a mettere il calcio a terra e adoperare la bacchetta a scapito della celerità. Non è di quegli inconvenienti insomma che rendono inutile il fucile, che lo rendano un bastone (*Commenti*); il fucile è sempre un fucile; ma naturalmente a questo inconveniente si deve provvedere.

La ragione di questo inconveniente pare che sia da ricercarsi in una partita non buona del metallo impiegato nei bossoli; altri credono che derivi da una combinazione chimica della balistite con lo zinco, il quale è uno dei componenti dell'ottone del bossolo.

Qualunque sia l'origine dell'inconveniente, queste cartucce si devono utilizzare in qualche modo e questo modo d'impiegarle non potrebbe essere che il tiro a segno.

Un altro ripiego che si era adottato era quello di disfarle per fabbricarne altre. Però la cartuccia costa circa dieci centesimi; così si perderebbe metà del valore, ossia cinque centesimi, il che sopra cento mila cartucce (dico cento mila per dire una cifra qualun-

que) darebbe una perdita di cinque milioni, mentre... (*Interruzioni*).

Mi correggo: cento milioni.

Ora, quando si adoperassero queste cartucce nel tiro a bersaglio, siccome è provato che un fucile ne può tirare mille senza guastarsi, ne verrebbe che bisognerebbe dopo mille colpi cambiare la canna, ciò che può costare circa sette lire; quindi per 100 milioni di cartucce la spesa occorrente sarebbe di 700,000 lire. Ma il numero delle cartucce non è ora così grande; ora ve ne sono 65 milioni soltanto; ad ogni modo questo inconveniente che si è rilevato sulla produzione degli anni 1895-96-97-98 è sempre grave.

Quando sono giunto al Ministero si cominciava già a disfare le cartucce per rifarle nuove, ma io ho fatto sospendere l'operazione preferendo adoperare le cartucce nel tiro a bersaglio con fucili speciali, i quali naturalmente dovranno poi essere inviati alle armerie pel cambio delle canne.

Io credo che, tutto sommato, questo inconveniente si potrà ridurre ora ad una perdita per l'erario di circa 300,000 lire. Naturalmente queste 300,000 lire che dovrà pagare lo Stato, non sono bene spese, ma ogni volta che si adottano materiali nuovi, frutto di nuove combinazioni chimiche, come sono appunto i nuovi esplosivi, si verificano inconvenienti che credo inevitabili, e che non succedono soltanto da noi.

In questa condizione di cose è molto difficile attribuire le responsabilità. Posso dire però che per quegli ufficiali i quali erano incaricati della confezione, la Commissione di avanzamento ha tenuto conto di questo fatto e li ha debitamente puniti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi per dichiarare se sia o no sodisfatto.

**Fracassi.** Ringrazio l'onorevole ministro della guerra di aver acconsentito a rispondere oggi all'interrogazione letta ieri sera, invece di lasciarla andare in coda alle altre; quando ieri sera domandai che alla mia interrogazione fosse risposto al più presto, ero certo di interpretare il suo desiderio.

Allorchè io lessi sopra il *Secolo XIX* un telegramma da Bologna in cui si dava questa informazione ne fui dolorosamente sorpreso. Avrei desiderato che la risposta dell'onorevole ministro fosse stata semplicemente questa: « l'informazione non è vera. » Questo avrei

desiderato io, questo certo avrebbe desiderato il paese.

Ad ogni modo le parole del ministro confermano che il danno materiale dell'Erario non sarà così grande come dalle notizie dei giornali sarebbe apparso, poichè, il giorno dopo che io mandai alla Presidenza della Camera la mia interrogazione, lessi in un altro giornale che il danno dell'Erario sarebbe ascenso a 10 milioni.

Ora se il danno materiale è ridotto a 300 mila lire...

**Ponza di San Martino,** ministro della guerra. Mi permetta; sopra questa cifra devo dare ancora uno schiarimento.

Io ho citato una cifra all'ingrosso. Per cambiare la canna ad un fucile occorre la spesa di 7 lire. Dunque quando io ho 65 milioni di cartucce, di cui se ne possono tirare mille per fucile cambiando poi la canna, e ciò non accade nemmeno sempre ma solo per le cartucce cattive, il danno potrà giungere sino ad un massimo di 455 mila lire...

**Fracassi.** Quanto minore sarà il danno, tanto meglio per tutti.

Ma, onorevole ministro, quello che più del danno materiale impressiona me e deve impressionare la Camera ed il paese, è il danno che ne sarebbe venuto se la cattiva qualità di queste cartucce, invece che nei laboratori, si fosse verificata sul campo di battaglia, in faccia al nemico.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che il danno si limita ad una cifra poco notevole, lieto che praticamente sia stato circoscritto al terreno finanziario, poichè spero che quelle cartucce saranno presto sostituite in modo che ce ne siano delle altre pronte all'ora del bisogno. Non dimentichi il ministro che nel paese e nel Parlamento vi sono molti che credono che i danari spesi per i Ministeri della guerra e della marina sieno...

*Una voce...* male spesi!

**Fracassi.** No, non sono per lo scopo male spesi... ma spesi in modo da non dare tutto l'utile che potrebbero dare; ora, queste notizie che vengono di tanto in tanto propalate fanno una pessima impressione nel paese. Io auguro che le dichiarazioni dell'onorevole ministro possano diminuire l'impressione penosa che ognuno ha dovuto risentire dalla notizia dei fatti lamentati e che questi fatti non si abbiano a rinnovare.

**Presidente.** Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

### Presentazione di una relazione e di due disegni di legge.

**Presidente.** Invito prima l'onorevole Socci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Socci.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proscioglimento dal vincolo di inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Branca, ministro dei lavori pubblici.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 193, concernente le opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sulla leva ordinaria dei nati nel 1881.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Torraca per la costituzione in Comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** Si tratta di una proposta semplicissima. Al comune di Genzano di Basilicata è aggregata la frazione di Banzi, la quale di per sè sola ha un bilancio attivo di 50 mila lire, ha circa duemila abitanti, dista dal capoluogo molti chilometri ed è con esso in conflitto, ha insomma tutte le ragioni e

tutte le condizioni per essere eretta in Comune autonomo.

Il capoluogo consente, consentono il Consiglio provinciale ed il prefetto, dunque per questa proposta nessuna ragione in contrario, tutte le ragioni a favore. Mi auguro quindi che la Camera vorrà farle buon viso ed il Governo vorrà accettarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per dichiarare se consenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

**Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Il ministro non ha difficoltà che si prenda in considerazione questa proposta di legge, salvo le debite riserve.

**Presidente.** Chi acconsente che sia presa in considerazione questa proposta di legge è pregato di alzarsi.

*(È presa in considerazione).*

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: la votazione per la nomina:

di due commissari per la Giunta delle petizioni;

di tre commissari per la Giunta di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto;

di tre commissari della Giunta di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Quindi, votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riforma del procedimento sommario;

Pagamento di lire 50 mila all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891.

Se la Camera lo consente, proporrei di invertire l'ordine di queste due votazioni, procedendo prima a quella a scrutinio segreto per i due disegni di legge, poi all'altra per la nomina di vari commissari.

*(La Camera approva).*

Si faccia la chiama.

**Bracci, segretario, fa la chiama**

*Prendono parte alla votazione.*

Abignente — Afan de Rivera — Aguglia — Alessio — Angiolini — Arconati — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Barnabei — Barzilai — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Biancheri — Bianchini — Biscaretti — Bissolati — Bonanno — Bonardi — Bonin — Bonoris — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brizzolesi — Brunialti — Brunnicardi.

Cabrini — Calderoni — Callaini — Calleri Enrico — Calvi — Camagna — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Castiglioni — Cava-gnari — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Cirmeni — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colajanni — Colonna — Coppino — Cornalba — Cortese — Costa — Cottafavi — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua Della Rocca — De Martino — De Nava — De Nicolò — De Renzis — Di Broglio — Di Lorenzo — Di Lorenzo-Raeli — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Terranova — Di Trabia — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperna.

Falcioni — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferri — Fiamberti — Fili-Astolfone — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Gallini — Gallo — Galluppi — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giunti — Giusso — Grossi — Guicciardini.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Laudisi — Lazzaro — Leone — Libertini Gesualdo — Licata — Lojodice — Lollini — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magnaghi — Majorana — Mango — Mantica — Maraini — Marazzi — Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia — Marzotto — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mazza

— Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Montagna — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morpurgo — Murmura.

Nocito.

Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palatini — Palberti — Pantaleoni — Papadopoli — Parlapiano — Pascolato — Pavoncelli — Pennati — Perla — Perrotta — Personè — Piccolo-Cupani — Piovene — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi — Prinetti — Pullè.

Quintieri.

Radice — Raggio — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur — Rosselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Ruffo.

Salandra — Santini — Scaramella-Mannetti — Sili — Sinibaldi — Soggi — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sommi-Piccardi — Soulier — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Toaldi — Torlonia — Torraca — Tripepi Francesco.

Vagliasindi — Valeri — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Vigna — Vischi — Vitale — Vollaro-De Lieto

Zannoni — Zeppa.

*Sono in congedo:*

Pini.

Rizzetti — Rubini.

*Sono ammalati:*

Baragiola — Bertoldi.

Farinet Francesco.

Giuliani.

Nofri.

Poli.

Valle Gregorio.

*Assenti per Ufficio pubblico:*

Martini.

**Presidente.** Lasciamo le urne aperte, e procederemo nell'ordine del giorno.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**Saracco**, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare per presentare un disegno di legge.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Saracco**, *presidente del Consiglio*. Di concerto col ministro del tesoro, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che porta per titolo: « Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma e alla Società cooperativa di Romagna. »

Chiedo che piaccia alla Camera d'inviare questo disegno di legge all'esame della Commissione del bilancio.

**Presidente**. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che sia mandato alla Commissione del bilancio. (*Pausa*).

Nessuno opponendosi, questa domanda si intende ammessa.

(*È ammessa*).

**Domanda di autorizzazione a procedere.**

**Presidente**. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pansini.

La Commissione propone che non sia accordata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pansini.

La discussione è aperta. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto nè domandando di parlare, pongo a partito la conclusione della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(*È approvata*).

**Presentazione di una relazione.**

**Carcano**, *ministro di agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Carcano**, *ministro di agricoltura e commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato dell'infezione fillosserica e sui provvedimenti attuati nel 1899 contro la fillossera.

**Presidente**. Dò atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Discussione del disegno di legge per l'istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera.**

**Presidente**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Lucifero**, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 138-A).

**Presidente**. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna. (*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

**Morpurgo**. Avrò poche parole da dire sopra il disegno di legge in discussione.

Per quanto i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge siano stati fatti soprattutto a favore di regioni diverse da quelle dell'Alta Italia, credo che essi, anche nel settentrione, torneranno vantaggiosi, quindi dichiaro subito che darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

Dovrò per altro fare qualche osservazione sopra alcuni articoli; ma se l'onorevole presidente e la Camera me lo consentono, potrei esporle ora.

**Presidente**. Onorevole Morpurgo, La pregherei di rimandarle agli articoli.

**Morpurgo**. Accedendo all'invito del presidente, parlerò brevemente sugli articoli 5 e 15.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

**Rizzo**. Anch'io sono favorevole a questo disegno di legge che, come l'onorevole Morpurgo ha dichiarato, sebbene riguardi specialmente le provincie Pugliesi, nelle quali il flagello della fillossera si è manifestato nel modo più terribile e spaventoso, potrà anche essere applicato ad altre Provincie dell'alta e media Italia, nelle quali la fillossera avesse a comparire.

Purtroppo, da tre a quattro mesi, questo flagello è comparso anche nella provincia di Treviso, alla quale appartengo, ed io colgo occasione da questa discussione per raccomandare all'onorevole ministro di agricoltura la massima energia nel combatterlo. È debito di giustizia (poichè in Italia è abitudine ormai, e direi quasi sistema, di lagnarsi di tutto) è debito di giustizia l'affermare che,

tanto il Ministero, quanto le Commissioni delegate alla cura della fillossera, hanno fatto assolutamente tutto quello che potevano, ed io ne rendo loro lode e ringraziamento.

La Commissione agricola e di viticoltura della provincia di Treviso ha preso immediatamente le sue disposizioni, ed ha combattuto, in tutti i modi che le erano consentiti, il flagello che si è manifestato la prima volta, nel comune di Paese, in una tenuta del senatore Pellegrini. Io quindi non ho da raccomandare al Governo che di continuare nell'opera così bene iniziata da questa Commissione, della quale l'onorevole ministro conosce i componenti, che è veramente benemerita, e colgo l'occasione di questo disegno di legge per poterlo dichiarare davanti al Parlamento.

Questa Commissione chiede al ministro: di continuare a dar mano a tutti quei provvedimenti che sono intesi alla più sollecita ed efficace repressione ed estirpazione del flagello fillosserico, di designare una delegazione antifillosserica per la provincia di Treviso, di istituire un vivaio, di prendere insomma tutti quei provvedimenti che sono più necessari e che sono indicati nella relazione pubblicata dall'Associazione agraria di Treviso.

In quanto al disegno di legge io non ho osservazioni da fare.

Soltanto debbo ricordare alla Camera che in seno alla Commissione di Treviso, appena manifestatosi il flagello della fillossera, in quella Provincia, fu ventilata l'idea della costituzione di Consorzi, non solo provinciali, ma anche regionali.

Sembra però che questa idea, come ha dichiarato il presidente della Deputazione provinciale, non abbia potuto essere accolta praticamente. Invece si è manifestato il desiderio di costituire Consorzi comunali.

Non so se la Commissione parlamentare abbia preso in esame questa proposta, poiché nel disegno di legge non si parla che di Consorzi provinciali; io, quindi, pregherei l'onorevole ministro, ed anche la Commissione, di dirmi, senza pronunziarmi in merito, se questi Consorzi comunali potrebbero essere autorizzati, dato che il disegno di legge venne approvato dalla Camera, come adesso è proposto.

Il progetto parla di consorzi provinciali; io domando se si studiarono le idee della

Commissione di viticoltura ed enologia di Treviso, la quale dice necessario promuovere, d'accordo con l'Associazione agraria Trevigiana, nei Comuni della Provincia, la costituzione dei consorzi comunali a difesa dalla fillossera, mezzo questo ritenuto il più pratico e il meno dispendioso anche nei riguardi di una generale esplorazione sommaria resa necessaria alle vigne della provincia. In una nota della Delegazione si dice: « in ogni Comune verrebbero istruite tre o quattro persone sulla conoscenza della fillossera. Queste sotto la direzione della Vedetta antifillosserica del Comune, già in funzione, provvederebbero a sorvegliare tutti i nuovi impianti, i vivai, a visitare e denunciare tutte le viti che si mostrassero deperenti e quelle che gli agricoltori volontariamente consorziati desiderassero fossero visitate. »

Non faccio proposte, ma domando solamente: data la legge come è proposta dal Ministero d'accordo con la Commissione e data la istituzione di consorzi provinciali, domando se sarebbe possibile anche la istituzione di consorzi comunali. Accetto la legge e ripeto che la delegazione di Treviso è stata veramente benemerita per l'opera spiegata in difesa dalla fillossera, e ringrazio, dell'azione pronta ed energica spiegata, il Ministero di agricoltura e commercio.

**Presidente.** Ci sarebbe ora l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Vigna insieme con gli onorevoli Ferri, Rigola, Cabrini, Chiesa.

« La Camera, pur convenendo nell'utilità dei Consorzi contro la fillossera e le altre malattie della vite.

« Considerando però che il disegno di legge proposto dal Governo si risolve in un nuovo aggravio di almeno 4,000,000 annui per i proprietari di terreni coltivati a vigna, e che tale aggravio in contraddizione con le promesse riforme di sgravi tributari, non è sopportabile soprattutto dai piccoli proprietari »

**Delibera:**

« Il contributo dei proprietari consorziati sarà a carico del bilancio di agricoltura per la parte che spetterebbe a coloro che possiedono meno di 5 ettari di vigna. »

Ma parmi che esso troverebbe la sua sede opportuna all'articolo 5...

**Vigna.** Riguarda tutto l'insieme del disegno di legge e perciò preferirei svolgerlo adesso.

**Presidente.** Veramente riguarda in modo speciale le modalità contemplate dall'articolo 5 e si potrebbe rimandarne lo svolgimento a questo articolo...

**Vigna.** L'ordine del giorno investe considerazioni di carattere generale e quindi è opportuno che io lo svolga nella discussione generale.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

**Vigna.** Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno, da me insieme con altri colleghi di questa parte presentato alla Camera, non è altro che un principio di esecuzione di quelle promesse che sono venute ripetutamente dal banco del Governo e al Parlamento e al Paese: esso non è che un primo e piccolo passo su quella via per cui il Ministero ha ripetutamente promesso di mettersi, cioè di venire in sollievo alle strettezze dei piccoli contribuenti.

Come risulta dalla prima parte dell'ordine del giorno, accetto il principio che informa il disegno di legge, accetto cioè la istituzione di consorzi obbligatori per la difesa contro la fillossera, perchè questi consorzi si ispirano al principio della solidarietà negli interessi collettivi, al principio della difesa comune allorchando v'è un interesse che preoccupa la generalità dei cittadini.

Direi anzi che noi abbiamo qui un bagliore di quel collettivismo a cui aspiriamo, collettivismo come ordinamento in cui sta racchiusa la prevalenza degli interessi collettivi sugli interessi individuali e sulla volontà dei singoli. Ma se accetto volentieri il disegno di legge nel suo concetto informatore, non lo accetto però nei modi suoi di esecuzione.

Non lo accetto, perchè in sostanza il disegno di legge si risolve in un contributo forzoso a carico dei proprietari di vigne: si risolve, direi quasi, in una imposta fondiaria straordinaria che il Governo viene ad addossare ai proprietari di vigne, perchè essi si difendano da un comune nemico.

Invero, l'articolo primo del disegno di legge riguarda gli scopi dei Consorzi; l'articolo secondo dispone che i Consorzi sono costituiti per Decreto Reale su proposta del Consiglio provinciale; l'articolo terzo stabi-

lisce che i sindaci dei Comuni convocano proprietari di vigne per denunciare l'estensione dei loro vigneti; l'articolo quarto ordina che i proprietari di vigne siano convocati unicamente per la nomina della Commissione consorziale.

Secondo il disegno di legge il Consorzio rimane quindi costituito non appena sia emanato il Decreto Reale che stabilisce e determina la circoscrizione del Consorzio.

Ora, onorevole ministro, convengo con Lei che la maggioranza abbia il diritto di imporre le sue deliberazioni alla minoranza dissenziente; convengo con Lei che quando vi sia un numero di persone le quali rappresentano una maggioranza legale, esse abbiano il diritto di costringere alle sue deliberazioni la minoranza riottosa che in quelle deliberazioni non vuole entrare. Quindi comprenderei benissimo che si fossero invitati i proprietari a deliberare sulla costituzione dei Consorzi. Non comprendo assolutamente che la costituzione dei Consorzi debba essere unicamente demandata ad un Decreto Reale, che viene quasi a creare uno stato d'assedio per la difesa dell'agricoltura.

Quale è il risultato che deriva dalla costituzione dei consorzi, così come è stabilita nel disegno di legge? Il risultato che ne deriva è questo: che i proprietari di vigne, i quali entrano coattivamente a costituire i Consorzi debbono portare quel contributo forzoso, che è determinato dall'articolo 5 del disegno di legge: secondo il quale, ogni proprietario di un ettaro di terreno è tenuto a pagare una lira. Dice il relatore della Commissione che cotesto contributo non può ritenersi eccessivo. Ma io domando all'onorevole relatore, se egli abbia considerato il complesso del contributo che, in forza di questa disposizione, si viene ad imporre ai proprietari di vigne.

Secondo le statistiche agrarie emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, vi erano, nel 1894, in Italia 3,445,257 ettari di terreno coltivato a vigne: gli ettari sono certamente, da quell'anno in poi, aumentati, piuttosto che diminuiti. Non è quindi eccessiva la cifra di quattro milioni di ettari di vigne, che noi abbiamo consegnato nel nostro ordine del giorno. Ora quattro milioni di ettari di vigne vengono a costituire, in ragione di una lira per ogni ettaro, precisamente un contributo forzoso di quattro

milioni di lire, che, in forza del disegno di legge, si viene ad imporre ai proprietari di vigne.

Vi è qualche cosa che, secondo me, è ancora più grave ed è appunto la disposizione del capovero primo dell'articolo 5, in cui si dice: « Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. » Ora voi sapete benissimo come siano innumerevoli i proprietari di vigne, che possiedono meno di un mezzo ettaro di terreno, un terzo, od un quarto di ettaro.

Ognuno di questi piccoli proprietari verrà, in forza di questo disegno di legge, a pagare cinquanta centesimi di contributo. E sommando i cinquanta centesimi che ognuno di questi piccoli contribuenti paga, voi arriverete al risultato, che ogni ettaro frazionato pagherà, non una lira, come pagano gli ettari appartenenti ad un solo proprietario, ma una e cinquanta, due e forse anche tre lire.

Voi avete dunque riprodotto, con il disegno di legge, quella stessa progressione al rovescio, che vi è nel nostro sistema tributario e che venne già denunciata come iniqua, perchè fa pagare i piccoli proprietari in una proporzione maggiore di quella in cui pagano i grandi proprietari.

Appunto per ciò domando all'onorevole ministro come egli concili le disposizioni del disegno di legge con le dichiarazioni che vennero fatte dall'onorevole presidente del Consiglio e con quelle che sono consegnate nella relazione dell'onorevole Chimirri sui provvedimenti economici e finanziari. Qui si dice che « il pubblico malcontento procede in gran parte del disagio economico e dalle asprezze di un sistema tributario organizzato sotto l'impulso di imprescindibili necessità, il quale preme indistintamente con la stessa aliquota tanto le piccole quanto le grosse fortune ». Si aggiunge: « è opera savia e previdente fare il possibile per mitigare il disagio e dare soddisfazione ai giusti reclami che giungono da ogni parte e domandano una maggior tutela della piccola proprietà ». E si conclude: « si è sperimentata ad oltranza la politica del torchio ed è tempo di ricorrere alla politica della leva ».

Ma, considerando questo disegno di legge, debbo notare che, se si è fatto ricorso alla politica della leva, se si è presa in mano la leva, è stato unicamente per dare un nuovo

giro di torchio a danno sempre più dei piccoli proprietari.

Questa è la sostanza che si contiene nel disegno di legge che ora è presentato alla nostra approvazione; ed è appunto per conciliare le promesse, che sono venute dal banco dei ministri, con i fatti che nelle leggi si devono tradurre, che noi abbiamo presentato un ordine del giorno il quale esonera dall'obbligo del contributo i piccoli proprietari e fa carico di provvedervi all'erario dello Stato. E, ripeto, un ordine del giorno che traduce in un fatto e in una disposizione concreta le parole che furono pronunciate dal banco ministeriale, ed io confido che la Camera vorrà, con i suoi suffragi, approvarlo, segnando realmente l'indirizzo verso i miglioramenti economici a vantaggio dei piccoli contribuenti e dei piccoli proprietari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

**Bertolini.** Non ho nessuna ragione di dubitare che per le provincie di Bari, Foggia e Lecce il disegno di legge rappresenti tutto ciò che di meglio si può desiderare, ma fra parecchi colleghi appartenenti ad altre Provincie si sono manifestate vive preoccupazioni circa l'effetto di molte disposizioni del disegno di legge e precisamente, se, come hanno accennato il collega Rizzo ed altri, i Consorzi, oltrechè provinciali, possano essere intercomunali e comunali; se si potranno adottare negli statuti dei Consorzi disposizioni adatte per commisurare le contribuzioni in modo diverso secondo che si tratti di terreni che sono dedicati esclusivamente alla coltivazione della vigna, ovvero di terreni che sieno dedicati ad una coltura promiscua, come è il caso in gran parte dell'Alta Italia e dell'Italia centrale; se infine il contributo non potrà essere inferiore alla misura determinata dall'articolo 5, giacchè è certo che, in molte Provincie, la difesa potrà, nei primi tempi, esser fatta anche con una spesa minore.

Ora, nell'articolo 2 del disegno di legge, è previsto il caso che nelle altre Provincie del Regno possano essere costituiti i Consorzi con circoscrizioni e in modi diversi da quelli determinati per le provincie di Bari, Foggia e Lecce. La dizione non è chiarissima, potrebbe però essere resa facilmente più chiara; ma soprattutto la disposizione è male collocata; in quanto che resta dubbio se la diversità si riferisca soltanto alla co-

stituzione del Consorzio, in quanto il Consorzio debba essere provinciale o mandamentale, o si riferisca anche alle altre modalità a cui ho accennato. Se quindi il Ministero e la Commissione vorranno consentire che l'ultimo capoverso dell'articolo 2 sia trasportato in fondo alla legge, mettendo con ciò fuor di dubbio che la diversità possa riferirsi non solo alla circoscrizione del Consorzio, ma anche a tutte le altre modalità, e vorranno altresì consentire che la forma di quel capoverso sia resa più chiara, credo che la discussione generale ne rimarrà abbreviata, in quanto che le preoccupazioni, nutrite da me e da parecchi altri colleghi appartenenti a provincie diverse da quelle di Bari, Foggia e Lecce, rimarranno con ciò acquietate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**De Nicolò, della Commissione.** Poichè, come ha già fatto notare l'onorevole Bertolini col l'ultimo capoverso dell'articolo 2 è detto che nelle altre Provincie potranno costituirsi consorzi secondo le rispettive condizioni locali, nessuna difficoltà da parte della Commissione di contentare i suoi giusti desideri; e di questa risposta credo dovrà esser soddisfatto anche l'onorevole Rizzo, perchè potrebbe benissimo in questo concetto generico, consacrato nell'articolo 2 del disegno di legge, comprendersi la possibile costituzione di quei tali consorzi comunali che, per la disposizione generale del nostro disegno di legge, dovrebbero essere consorzi mandamentali.

Ed ora mi consenta la Camera di dire qualche cosa in risposta all'onorevole Vigna relativamente all'ordine del giorno da lui proposto. E francamente non mi sorprende, anzi trovo naturale che in un disegno di legge che tende a difendere la vigna intervengano emendamenti sottoscritti dall'onorevole Vigna. (*Si ride*).

Quello che non trovo naturale e fino a un certo punto mi sorprende, è che un ordine del giorno presentato dal gruppo socialista sia così poco coerente alle teorie socialistiche; rispetto ai principî, potremmo forse essere d'accordo, onorevole Vigna, ma col suo ordine del giorno correremmo il pericolo di menare a rovina il disegno di legge, per il quale Ella ha avuto parole lusinghiere, e che Ella, che rappresenta una regione tanto interessata alla difesa della coltura della

vite, non poteva non trovare degno di nota, anzi di lode.

L'onorevole Vigna, però, ha fatto la critica del suo concetto generale ed ha demolito il suo edificio, perchè il suo ordine del giorno, il quale dice che « il contributo dei proprietari consorziati sarà a carico del bilancio di agricoltura, per la parte che spetterebbe a coloro che possiedono meno di cinque ettari di vigna », fa gl'interessi dei proprietari con danno degl'interessi collettivi dello Stato.

E purtroppo lo Stato è il solo organismo collettivo, che abbiamo nella società, com'è organizzata odiernamente.

Ora Ella ritiene che col modestissimo bilancio di agricoltura si possa far fronte a parecchi milioni di spesa? Implicitamente significherebbe far naufragare il presente disegno di legge. Nè vale il dire che la proprietà dei viticoltori in Italia rappresenti quell'ingente valore, al quale ha accennato l'onorevole Vigna, perchè qui non si tratta di sottoporre a contribuzione tutti i proprietari di vigneti, ma si tratta solamente di dover provvedere in casi speciali a difese preventive di terreni coltivati a vigna, i quali possono essere minacciati dal pericolo della fillossera. E allora che cosa trova l'onorevole Vigna di straordinario, di anormale, nel concetto, che informa il disegno di legge, che noi esaminiamo, quando esso si limita solo a stabilire il modesto contributo di una lira ad ettaro per evitare i possibili, gravissimi danni, che può apportare la fillossera, la quale non è devastatrice per nulla?

La Commissione in quest'ordine d'idee consente con l'onorevole ministro, che non si possa assolutamente accogliere la proposta dell'onorevole Vigna e degli altri suoi colleghi, perchè, accogliendo il loro ordine del giorno, correrebbe serio pericolo la legge, la quale è stata fatta non solo nell'interesse legittimo di una parte del territorio dello Stato, ma anche, come già hanno fatto notare gli oratori, che mi hanno preceduto, per recare qualche utilità anche a tutte le altre regioni dello Stato medesimo.

Per queste ragioni, a nome della Commissione, debbo dichiarare che, con dispiacere non possiamo accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Vigna.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi, della Commissione. Nulla ho da aggiungere, nè saprei, a quello, che ha detto il mio amico e collega onorevole De Nicolò circa l'ordine del giorno dell'onorevole Vigna; soltanto prego l'onorevole Vigna, al fine di agevolare la discussione, di ritirarlo. E perchè egli se ne persuada meglio, gli esporrò le origini della legge.

Essa è sorta per iniziativa degli interessati, e quindi dei rappresentanti politici dei medesimi, delle tre provincie delle Puglie, i quali interessati, di fronte alla imminente minaccia della fillossera in quella enorme plaga di vigneti, credettero conveniente una legge, che obbligatoriamente li unisse in Consorzio per una mutua assicurazione.

Come vede l'onorevole Vigna, in cotesto concetto di obbligatorietà (che non è puramente e semplicemente di cooperazione, perchè nella cooperazione si entra volontariamente), in cotesto concetto, ogni criterio astratto di sistema tributario non può avere imperio; al contrario, deve avere influenza la misura dell'interesse.

Così è che noi, della regione pugliese, ci sentimmo sufficientemente soddisfatti delle proposte che noi stessi facemmo, quando quelle proposte vedemmo accogliere dal passato Gabinetto, ed anche dall'onorevole Carcano.

L'onorevole ministro Carcano considerando (e stando alle dichiarazioni fatte da gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto egli avrebbe considerato benissimo) che le proposte nostre potrebbero riuscire utili a tutte le altre regioni, epperò ha fatto la nota aggiunta all'articolo secondo, in forza della quale aggiunta le disposizioni della legge potranno anche estendersi alle altre Provincie del Regno. Però l'onorevole ministro saggiamente ha compreso di non potere imporre, con un criterio troppo assoluto e dedotto soltanto dalle speciali condizioni delle Puglie, le disposizioni del presente disegno di legge; ha cercato, con l'aggiunta all'articolo secondo, di dare quanto basti a garantire tutte le possibili varietà di interessi, a seconda dei danni minacciati, dei danni reali, le consuetudini, ecc.

Così egli ha detto: Nelle altre Provincie del Regno, potranno costituirsi i consorzi secondo le rispettive condizioni locali, con circoscrizioni e modi anche diversi da quelli sopra indicati, da approvarsi con Decreto

Reale (e si badi) in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'articolo 237, n. 1, della legge comunale e provinciale, ecc.

Comprendo l'osservazione savissima che ha fatta l'onorevole Bertolini il quale ha detto: è vero che nell'animo vostro sta il proposito di voler dare alle altre regioni una maggior libertà di determinazione di modalità e di condizioni, ma è vero del pari che per il posto, ove tale disposizione ponete, molto facilmente potrete dar luogo ad equivoci, cioè potrete far supporre di voler parlare soltanto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 e nella prima parte dell'articolo 2, e non di tutto il resto della legge; ma dal momento in cui (come ha detto benissimo l'onorevole De Nicolò) d'accordo potremo passare in fondo alla legge la parte aggiuntiva dell'articolo come un articolo a sè, non sorgerà niun altro dubbio che tutte quelle diverse modalità che potranno dar luogo a tutti i possibili diversi trattamenti, potranno riferirsi a tutte le disposizioni della legge, e non solo a quelle degli articoli 1 e 2.

Dopo ciò, pregherei l'onorevole Vigna, un po' per l'interesse della sua regione, e molto anche per il suo medesimo cognome (*Si ride*), di voler agevolare la discussione della legge, ritirando il suo ordine del giorno.

Ma non è questa la ragione vera per la quale ho domandato di parlare, in quanto che il collega De Nicolò, da par suo, aveva già compiuto il proprio ufficio a nome dell'assente relatore della Commissione.

Ho domandato di parlare per rivolgere un'altra preghiera all'onorevole ministro e alla Camera, cioè, di volere accogliere l'ordine del giorno che la Commissione ha presentato, e col quale si invita il Governo a proporre sollecitamente le modificazioni alla legge 4 marzo 1888 richieste dalla esperienza e dal progresso delle cognizioni scientifiche intorno ai mezzi di combattere la fillossera e di ricostituire i vigneti distrutti.

Non è il caso di fare un'ampia discussione al riguardo, inquantochè sappiamo tutti quanto la pratica ha insegnato, e sappiamo come la legge del 1888 si trovi molte volte in opposizione con gli ultimi insegnamenti della stessa pratica. Onde è che mi auguro, anche a nome della Commissione, che il nostro ordine del giorno abbia l'accoglimento del ministro e della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Sono molto grato a tutti gli oratori che hanno dato il loro cortese appoggio al disegno di legge, e poco ho da aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole relatore della Commissione.

L'onorevole Rizzo ha volto la mente in particolar modo alle condizioni della provincia di Treviso, e a lui devo speciali ringraziamenti, non soltanto per l'appoggio che ha dato al disegno di legge in discussione, ma anche per quanto egli ha detto intorno all'azione che si è spiegata nella provincia di Treviso per combattere l'invasione della fillossera.

Mi associo interamente a lui nel lodare l'attività con la quale l'Associazione viticola e altri enti locali hanno prestato la loro cooperazione agli agenti dell'Amministrazione pubblica per sostenere con efficacia e con sollecitudine la lotta di difesa contro la fillossera. E mi piace assicurare il collega che, da parte dell'Amministrazione mia non si mancherà di fare tutto quanto è possibile per proseguire nella lotta all'intento di difendere la provincia di Treviso e le altre Province venete dalla temuta invasione.

L'onorevole Rizzo si è occupato poi di una questione particolare che si riferisce all'articolo 2, e della quale parlò anche il collega Bertolini. Si domanda: per le altre Province, all'infuori delle pugliesi, quando intervenga la deliberazione del Consiglio provinciale che domandi la costituzione di un Consorzio di difesa contro la fillossera, sarà possibile che i Consorzi siano ordinati per Comuni e per gruppi di Comuni, o invece dovranno essere Consorzi provinciali?

Ora è bene chiarire che anche nelle Province pugliesi i Consorzi non sono ordinati per Province ma per Mandamenti; così è detto nella prima parte dell'articolo 2. Nell'ultima parte poi dello stesso articolo si dispone che, sulla domanda dei Consigli provinciali, potranno essere costituiti Consorzi nelle altre Province anche con circoscrizioni diverse da quelle prima indicate.

Quindi è chiaro che, secondo il disegno di legge, non è escluso che in alcune Province si possano costituire Consorzi, anche non per Mandamenti, ma per gruppi di Comuni o per Comuni.

Altre osservazioni furono fatte riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 2; ed io non ho che a ripetere quello che già disse il relatore della Commissione, e cioè, che non abbiamo difficoltà a consentire che questa parte dell'articolo 2 sia collocata nelle disposizioni finali, affinché non possa sorgere dubbio che la diversità di condizioni indicata in questo capoverso non riguarda soltanto le circoscrizioni dei Consorzi ma anche le altre disposizioni, compreso il modo di ripartire i contributi.

Mi rimane ora a rispondere all'onorevole Vigna. Veramente, ho poco da aggiungere a quanto già hanno detto gli onorevoli De Nicolò e Vischi; credo che essi abbiano già abbastanza dimostrato come l'ordine del giorno dell'onorevole Vigna non possa esser accettato dalla Camera; e io voglio sperare, come spera l'onorevole Vischi, che lo stesso deputato Vigna non vorrà insistere.

Egli, nella prima parte del suo ordine del giorno riconosce l'utilità dei Consorzi, e quindi riconosce, parmi, l'utilità della legge; ma poi, nella seconda parte afferma che la legge stessa porta un nuovo carico almeno di quattro milioni all'anno per i proprietari di terreni coltivati a vigna, e quindi conclude che i quattro milioni debbano andare a carico dello Stato.

Ora mi permetta l'onorevole Vigna di dire, che non è da parte del Ministero che si possa trovare contraddizione, ma è piuttosto nel suo ordine del giorno. Intanto, il dire che si tratta di un aggravio nuovo di 4 milioni sui proprietari di vigne è affermare cosa non corrispondente al vero; poiché qui non si tratta affatto di imporre un tributo: la spesa per la difesa contro la fillossera i proprietari di vigne l'hanno già, non è una novità che s'introduca con questo disegno di legge; con esso s'introduce la cooperazione dei Consorzi, l'azione collettiva, per rendere più produttiva questa spesa e per diminuire il carico.

Certo è, che se tutti i proprietari di vigne dovessero singolarmente sostenere la lotta contro la fillossera e gli altri mali che affliggono la viticoltura, dovrebbero spendere assai più di quello che verranno a spendere quando sieno consorziati.

Ma c'è di più: io dicevo all'onorevole Vigna, che la contraddizione sta nel suo ordine del giorno, e lo dimostro. Infatti, la spesa non dipende dalla legge, ma dalla costitu-

zione dei Consorzi che dev'essere deliberata dai Consigli provinciali, ed è da ritenere che questa deliberazione non interverrà quando non sia riconosciuto che colla costituzione del Consorzio si diminuisce la spesa dei proprietari di vigne o, per dir meglio, si migliorano le condizioni della viticoltura. C'è di più: il dire che la spesa dovrebbe esser sostenuta non dai proprietari di vigne, ma dal Ministero di agricoltura e commercio, oggi significa respingere la legge, che pur si riconosce utile.

Ma, a parte questo, supponiamo che così si potesse fare: quale ne sarebbe il risultato? Il risultato sarebbe diametralmente opposto agl'intendimenti dello stesso onorevole Vigna, poichè se la spesa invece di andare a carico dei proprietari dei vigneti va a carico dello Stato, vale a dire sulla massa dei contribuenti, la conseguenza effettiva è di caricare anche sulla povera gente una buona parte di quella spesa, mentre ragione vuole che sia sostenuta dai proprietari, che sono gli interessati.

Dunque, per queste considerazioni e per quelle che furono svolte dagli oratori della Commissione, l'onorevole De Nicolò e l'onorevole Vischi, credo che quest'ordine del giorno non possa esser accettato, e spero che il collega Vigna non vorrà insistere.

Rispondendo poi all'onorevole Vischi, dichiaro a lui e alla Camera che accetto volentieri l'ordine del giorno della Commissione, nel quale si fa voti perchè venga riformata la legge sulla fillossera. Posso aggiungere che larghi studii si sono già fatti, e che è stato con Decreto recente ricostituita la Commissione consultiva fillosserica, la quale sarà chiamata quanto prima a dare il suo autorevole parere intorno alle modificazioni da introdurre nella ormai antica legge sulla fillossera; ed io mi auguro, che presto il lavoro possa essere compiuto e venire davanti alla Camera.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che è del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo del Re a proporre sollecitamente le modificazioni alla legge 4 marzo 1883 richieste dalla esperienza e dal progresso delle cognizioni scientifiche

intorno ai mezzi di combattere la fillossera e di ricostituire i vigneti distrutti. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Palatini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Palatini.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'estensione ai lavoratori dei boschi della legge sugli infortunii del lavoro.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di Consorzi di difesa contro la fillossera.

**Presidente.** Onorevole Vigna, insiste nel suo ordine del giorno?

**Vigna.** Il mio ordine del giorno risponde al concetto del programma ministeriale quando cerca, se non di sgravare i piccoli contribuenti, almeno di non aggravarli con nuovi pesi.

Io non ho nessuna difficoltà di ridurre il limite al disotto del quale i proprietari dovrebbero essere esenti, se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno mettersi d'accordo con me.

**Presidente.** Ella potrebbe rimettere all'articolo quinto la sua proposta.

**Vigna.** Io ritirerei il mio ordine del giorno se l'onorevole ministro accettasse il mio criterio circa l'esenzione di alcuni proprietari, salvo a metterci d'accordo intorno al limite. Non sono quattro milioni che io chiedo che siano iscritti nel bilancio di agricoltura; io osservo che il contributo complessivamente potrà salire alla cifra di quattro milioni, e dico che una parte di essa dovrebbe andare a carico dello Stato, coerentemente allo stesso programma ministeriale, che vuole lo sgravio dei piccoli contribuenti.

**Carcano, ministro d'agricoltura e commercio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Ho già fatto le mie dichiarazioni sul principio che informa l'ordine del giorno del-

l'onorevole Vigna, e credo di aver dimostrato come il caricare sul bilancio dello Stato una parte della spesa dei Consorzi costituiti dai proprietari di vigne nel loro interesse, equivalga ad aggravare, non a sgravare, le condizioni dei contribuenti.

Non posso aderire neanche all'ordine del giorno modificato nel senso testè espresso dal proponente.

Però, senza volere ora precorrere la discussione dell'articolo 5, dichiaro all'onorevole Vigna che, d'accordo con la Commissione, introdurremo in tale articolo un emendamento che corrisponde, in parte, al desiderio dell'onorevole Vigna, e dovrebbe persuaderlo a non insistere nella sua proposta.

Volendo tener conto delle condizioni dei piccolissimi proprietari, siamo disposti ad aggiungere nel secondo comma dell'articolo 5, ove è detto che pagano 50 centesimi i proprietari di vigne che non superano mezzo ettaro, siamo disposti ad aggiungere che sono esenti i proprietari di vigneti di estensione non superiore a un quarto di ettaro.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« Fermi restando allo Stato e alle Province le facoltà e gli obblighi a loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, in ogni Provincia possono costituirsi Consorzi di proprietari di vigne, secondo le norme della presente legge e per i seguenti scopi:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare e constatare l'eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti, per la ricostituzione o il nuovo impianto dei vigneti;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera e all'uso delle viti resistenti.

« I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti contro altre infezioni e, in genere, a procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura. »

(È approvato).

#### Art. 2.

« Nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, secondo le deliberazioni già prese dalle rispettive rappresentanze provinciali, i proprietari di vigne sono costituiti in Consorzi per mandamento.

« Il Comune diviso in più mandamenti forma un Consorzio solo. »

« Potrà, nei casi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento, essere autorizzata la costituzione di Consorzi di più mandamenti, anche quando essi comprendano Comuni diversi.

« Nelle altre Provincie del Regno potranno costituirsi i Consorzi secondo le rispettive condizioni locali, con circoscrizioni e modi anche diversi da quelli sopra indicati, da approvarsi per Decreto Reale, in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'articolo 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164. »

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio**  
Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.**  
Io mi trovo d'accordo con la Commissione e spero anche con gli onorevoli Bertolini e altri che hanno parlato sullo stesso argomento, nella discussione generale, di trasportare al penultimo articolo l'ultima parte dell'articolo 2: « Nelle altre Provincie del Regno ecc. » Questa parte diventerebbe un articolo 17 bis.

**Bertolini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Bertolini.** Ringrazio ministro e Commissione di aver fatto proprio il mio emendamento di sopprimere nell'articolo 2 l'ultimo comma del quale sarà opportuno fare un articolo 19.

**Carcano, ministro d'agricoltura e commercio.** No, un articolo 17 bis.

**Bertolini.** Io crederei, che l'ultimo comma dell'articolo 2 dovesse esser posto dopo l'articolo 18, inquantochè nel primo comma dell'articolo 18 si parla di un regolamento generale che dovrà provvedere alla esecuzione delle singole disposizioni antecedenti all'articolo 18, le quali potranno non applicarsi nelle Provincie non pugliesi. E poi nel secondo comma dell'articolo 18 si dice: « potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali. » Ora non v'è nessuna ragione perchè anche i Consorzi che siano costituiti in modo diverso da quello

tasativamente prescritto dalla legge, non abbiano la facoltà di deliberare i regolamenti speciali. Quindi mi pare, che della seconda parte dell'articolo secondo debba essere logicamente creato un articolo 19.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi (della Commissione).** L'articolo 2 è diviso in due parti. Approviamo ora una parte; discuteremo poi l'altra, ed intanto a quella discussione rimandiamo l'emendamento dell'onorevole Vigna.

L'onorevole Bertolini ha detto cosa che all'animo mio ha fatto molta impressione circa il posto dove collocare questo nuovo articolo. Egli desidererebbe che divenisse l'articolo 19.

L'onorevole ministro invece parrebbe che ritenesse dover diventare l'articolo 17 bis. Io raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro le osservazioni dell'onorevole Bertolini.

La facoltà data coll'articolo 18 al Governo del Re di fare il regolamento, è una facoltà che riguarda il regolamento generale per tutta la legge. Quindi, come dice l'onorevole Bertolini, per il fatto stesso che noi stabiliamo che possano le varie regioni crearsi provvedimenti differenti, non dovremmo queste varie regioni incatenare anticipatamente con un regolamento ispirato a criteri d'indole generale.

Epperò, qualora l'onorevole ministro non trovasse niente in contrario, potremmo creare un articolo 19, la cui prima parte sarebbe costituita dall'ultima parte dell'articolo secondo e la seconda parte dell'ultima parte dell'articolo 18, che dica: « potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del ministro per l'agricoltura. »

In tal modo noi avremo due generi di regolamenti: uno d'ordine generale e l'altro consigliato dagli interessi locali. Questi regolamenti locali poi dovranno avere sempre l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Io sarei felice se l'onorevole ministro aderisse a questa mia preghiera, perchè credo che contribuirebbe moltissimo a mettere in rilievo il concetto che abbiamo avuto, cioè che la legge fatta d'ispirazione della regione Pugliese, se dovrà essere applicata alle altre regioni, non dovrà essere applicata ad esse con tirannia di criteri troppo tardi,

ma con criteri soggetti agli interessi locali: interessi che noi ora non possiamo regolare, poichè non sono stati messi in discussione e non ci sono stati denunciati.

Quindi mi auguro, che l'onorevole ministro per ora vorrà riservare la votazione di questa seconda parte dell'articolo secondo, salvo a vedere in ultimo che posto potrà prendere questa seconda parte, che, secondo me, dovrà formare insieme alla seconda parte dell'articolo 18, l'articolo 19.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ridolfi.

**Ridolfi.** M'unisco di gran cuore alle osservazioni e raccomandazioni fatte dai colleghi Bertolini e Vischi. Se si vogliono togliere i dubbi e gli inconvenienti che quest'articolo di legge poteva portare per alcune Provincie, credo che assolutamente si debba trasportare l'ultimo comma dell'articolo 2° in fondo alla legge nel modo indicato dall'onorevole Vischi.

Ho sentito con piacere, che il ministro ha promesso di riportare in discussione la legge antifillosserica. Quella legge fu fatta quando, sciaguratamente, molti anni addietro, l'Italia fu colpita dalla fillossera; e fu fatta, tenendo conto delle speciali condizioni di quei paesi, che primi ne erano colpiti, e quindi non risponde, oggi, più a tutti i bisogni generali della viticoltura italiana minacciata. Infatti dal momento che la fillossera si è, pur troppo, estesa in altre regioni che hanno sistemi di coltura affatto differenti, come in Toscana, credo sia opportuno che la Camera torni a discutere ampiamente quella legge, ed a riformarla in modo, da tener presenti i diversi bisogni di tutte le Provincie. E, sempre in questo senso, prego vivamente l'onorevole ministro di voler accettare la proposta dell'onorevole Bertolini e quella formale fatta dall'onorevole Vischi, se vuole appunto togliere l'inconveniente, che questo disegno di legge, così utile e così benefico per alcune regioni, torni invece svantaggioso per altre dove la coltura della vite è affatto differente.

E, giacchè mi trovo a parlare, proporrei e credo in questo d'essere interprete anche del desiderio del collega Bertolini, di voler aggiungere, nello stesso comma, la parola: *contribuzione*, dopo l'altra: *circoscrizioni*. Infatti questo è principalmente quel che preme a noi altri, dappoichè è naturale che dove si tratta d'una coltura di vigna intensiva, il

contributo non può essere eguale a quello che sarebbe giusto per terreni nei quali si ha la cultura promiscua di viti a grandi distanze ed in filari. Quindi, anche questo contributo deve essere stabilito come tutte le altre modalità dei Consorzi volta per volta, secondo le varie condizioni locali.

Per togliere, perciò, anche questo dubbio, io pregherei l'onorevole ministro di voler aggiungere in questo comma, dopo la parola: *circoscrizioni*, la parola: *contribuzioni*, e mi assuro che egli vorrà aderire al mio desiderio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vagliasindi.

**Vagliasindi.** La questione, che è stata sollevata prima dall'onorevole Rizzo e poi dall'onorevole Bertolini, è ciò che costituisce l'unica differenza fra l'antico disegno di legge presentato dall'onorevole Salandra, e questo di cui ora la Camera si occupa.

In origine, questo disegno di legge sulla fillossera partiva dal principio, come ha rilevato testè l'onorevole Vischi, di provvedere alle tre provincie di Bari, di Foggia e di Lecce, che ne avevano presa spontaneamente l'iniziativa.

Il ministro Carcano, con pensiero che è lodevole, sebbene nella pratica sollevi le obiezioni che testè abbiamo sentito, ha voluto estendere a tutte le Provincie del Regno quello che era, in origine, un principio che si voleva applicare solamente alle Provincie delle Puglie...

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** C'era anche prima.

**Vagliasindi.** C'era anche prima; ma l'economia della legge era diversa; e credo appunto che sia quella che ora si vorrebbe ristabilire.

Io ho domandato, poco fa, all'onorevole relatore, se avesse presente l'antico disegno di legge. Dico questo, non perchè io voglia richiamare in vita un disegno di legge antico; ma perchè ho già rilevato che, in parecchi articoli, converrà forse di fare qualche piccola modificazione, per coordinarli con quelle modificazioni che nel disegno di legge vorrebbe apportare l'onorevole Bertolini.

Quindi, sarei d'opinione che si esaminasse prima tutto il disegno di legge, riservando alla fine la risoluzione del modo come si debba coordinare questo articolo aggiuntivo con tutti gli altri articoli del disegno di legge.

Questa è l'unica proposta che volevo fare.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Siamo tutti d'accordo di votare l'articolo 2 senza l'ultimo comma, il quale formerà un articolo aggiuntivo, da concordarsi anche con gli onorevoli colleghi che si sono occupati della questione.

Non ho però difficoltà di anticipare una risposta all'onorevole Ridolfi, il quale desidera di aggiungere la parola « *contribuzioni* » all'altra « *circoscrizioni*. » Io credo che tutto sia compreso nella dizione generica « *le condizioni del concorso* » tuttavia se si vorrà accennare più specialmente al modo di riparto delle contribuzioni, non ci sarà niente di male, anzi, si renderà più chiaro il concetto.

**Presidente.** Come la Camera ha udito, l'ultimo comma dell'articolo 2 viene tolto e rimandato ad un articolo 19 da aggiungersi alla presente legge. Pongo quindi a partito l'articolo 2 senza l'ultimo comma.

(È approvato).

#### Art. 3.

« Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di terreni a vigna, anche quando non fossero da essi direttamente coltivati, a denunziare all'ufficio comunale la contrada e l'estensione delle vigne di loro proprietà, siano queste con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge per le provincie di Bari, Foggia e Lecce; e per le altre Provincie, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

« Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti nel Comune, supplendo mediante informazioni di ufficio alle denunce mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli uffici del registro e le agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

« L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del mandamento, o del Consorzio.

« Contro l'elenco sono ammessi, nei 15 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli inte-

ressati, sopra i quali provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

« In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Vischi, (della Commissione).** Debbo osservare che le parole alla fine del primo comma dovranno essere modificate, in seguito alla sospensione già votata dell'ultimo comma dell'articolo 2. Invece di dire « di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 », probabilmente dovrà dirsi « di cui al comma tale o tal altro dell'articolo 19. »

Lasciamo quindi quelle parole in bianco, e poi metteremo la dizione esatta quando faremo, secondo il regolamento, il coordinamento degli articoli della legge.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Precisamente.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3 lasciando in bianco le ultime parole del primo comma come giustamente ha osservato l'onorevole relatore.

(È approvato).

#### Art. 4.

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri.

« A render valida la deliberazione di nomina, in prima convocazione, occorre l'intervento di un decimo dei proprietari compresi nell'elenco e che rappresentino almeno il quinto della estensione delle vigne nel Consorzio. In seconda convocazione, da indirsi fra otto giorni, è valida la deliberazione quando intervengano almeno dieci proprietari.

« Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i venti voti.

« Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, essa è nominata con Decreto ministeriale sopra proposta del prefetto della Provincia.

« I Consorzi dovranno esser definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge, per le provincie di Bari, Foggia e Lecce, e per le altre Provincie, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2. »

Questo articolo d'accordo tra Commissione e ministro è stato così modificato:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri e durerà in carica due anni. »

Quindi v'è questa nuova dizione: « L'adunanza è valida già in prima convocazione quando intervenga almeno il quarto dei proprietari iscritti nell'elenco e questi rappresentino almeno un terzo della estensione delle vigne del Consorzio. In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ». Il resto come nell'articolo della Commissione meno l'ultimo comma nel quale rimane sospeso il richiamo dell'articolo 2.

**Meardi.** Domando di parlare.

**Presidente.** A questo articolo 4 l'onorevole Vigna ha presentato il seguente emendamento:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convocherà tutti i proprietari di vigneti per deliberare sulla costituzione del Consorzio e sulla nomina della Commissione consorziale. Tra l'avviso e il giorno di convocazione deve decorrere almeno il termine di giorni otto.

« L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno i tre quarti dei proprietari iscritti nell'elenco

rappresentanti i tre quarti delle terre soggette al vincolo consorziale, e le sue deliberazioni raccolgano la maggioranza assoluta degli iscritti e degli ettari vincolati.

« In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa.

« Ciascun proprietario ha un voto qualunque sia il numero degli ettari di vigna da lui posseduti.

« La Commissione è composta di un presidente e di otto membri nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

**Meardi.** Ho chiesto di parlare unicamente per presentare alla Camera una preoccupazione che mi viene suggerita dalle modalità che secondo questo articolo 4 si impongono per la nomina della rappresentanza consorziale. È una generale lamentela che si tenda sempre nelle nostre leggi ad accentrare al Ministero, ed al Governo atti, nomine e disposizioni, le quali non portano proprio nessuna conseguenza sull'ordine pubblico, e che assai meglio potrebbero per la natura loro essere affidati alle autorità locali. Ora io trovo che nell'articolo 4 è prescritto che, quando gli interessati o perchè disertano le adunanze, o perchè intervenendo in numero inferiore al legale, non riescono a costituire queste Commissioni consorziali, la nomina di esse è richiamata al Ministero di agricoltura e commercio. A me pare che questa disposizione urti contro quel decentramento e quella libertà di mosse che debbono avere i Consorzi locali a cui poi, per parere espresso da molti colleghi e per convinzione del Governo e della Commissione parlamentare si danno, in questa stessa legge attribuzioni di molto maggior peso, quale è quella di costituire Consorzi anche con norme affatto diverse da queste che verrebbero stabilite nella legge che pur riguarda l'interesse generale delle Province italiane. Ora io faccio questa semplice osservazione: non vi pare eccessivo che, se queste adunanze di proprietari non riescono a costituire le loro Commissioni consorziali, debba proprio venire da Roma la nomina di esse? Ma le Prefetture a che servono? Il ministro è impossibile proceda a

tali nomine per scienza propria, ma dovrà pur sempre basarsi sulle proposte che verranno fatte dalle Prefetture.

Ebbene parmi più logico che al prefetto siano affidate, in mancanza di proprietari interessati; si risparmierebbe così anche un gran perditempo giacchè il Ministero non potendo da Roma conoscere le condizioni locali nè le persone più adatte, dovrà quindi sempre scrivere e riscrivere ai prefetti perchè essi facciano le proposte relative.

Prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il concetto che le nomine delle Commissioni consorziali sieno demandate ai prefetti sempre quando i proprietari interessati non vi provvedano. Ed in questo senso sia modificato l'articolo quarto del disegno di legge.

**Presidente.** Onorevole Vigna, mantiene il suo emendamento?

**Vigna.** Del mio emendamento una parte, come ho rilevato, venne già accettata dal ministro e dalla Commissione. Una parte delle aggiunte che io avevo proposto nel mio emendamento venne già accettata elevandosi il numero delle persone che sono necessarie per la prima convocazione. L'unico punto su cui vi sarebbe dissenso sta in questo, che io vorrei che l'adunanza dei proprietari deliberasse intorno alla costituzione del Consorzio, e che ogni proprietario avesse un voto, qualunque sia il numero degli ettari di vigna da lui posseduti.

Quanto alla prima parte che riguarda la deliberazione sulla costituzione del Consorzio, a me pare che questo emendamento risponda ai criteri che vennero esposti nelle varie relazioni da coloro che prepararono questa legge. Nella relazione dell'onorevole Salandra al disegno n. 177 è detto che « il principio della obbligatorietà dei Consorzi in tutte le regioni pugliesi per tutti i proprietari di viti può parere a prima vista discutibile, ma esso trova la giustificazione giuridica nella considerazione che si tratta di un pericolo comune, contro il quale comune deve essere la difesa. »

Nella relazione dell'onorevole Balenzano è detto ancora che si giustifica l'intervento dello Stato ad imporre Consorzi obbligatori « non essendo facile confidare sulla libera associazione di tutti i proprietari di vigne, potendo qualcuno per malevolenza o per igno-

ranza sottrarsi, e l'azione negativa di uno non può che danneggiare la universalità dei proprietari. »

Nella relazione dell'onorevole Carcano è detto infine: « di qui la necessità per un interesse generale di fare intervenire la legge affinché il consenso di una larga maggioranza valga a rendere il Consorzio obbligatorio per tutti. »

In questi motivi delle relazioni che hanno preceduto il disegno di legge è accennato unicamente il criterio, che sia la deliberazione della maggioranza quella che debba imporsi.

Ora in questi criteri io sarei d'accordo con l'onorevole ministro; ma trovo invece, che nelle disposizioni degli articoli è eliminato ogni concorso dei proprietari a deliberare sulla costituzione del Consorzio. Nel disegno di legge è il Decreto Reale, che stabilisce la circoscrizione, quello anche che dà efficacia legale al Consorzio medesimo. Ora pare a me che questo sia eccessivo, che si debbano invece convocare i proprietari di terre vignate non soltanto, come dice l'articolo 4, per procedere alla nomina della Commissione, il che presuppone già un Consorzio legalmente costituito, ma per deliberare anche sulla costituzione legale del Consorzio medesimo. Ed allora, quando vi sarà la maggioranza, il voto di questa sarà vincolativo anche per la minoranza dissenziente.

Vi è poi un altro emendamento che riguarda il voto dei consortisti. Io avevo proposto che ogni consortista avesse un voto, qualunque sia il numero degli ettari di terreno da lui posseduti. Questo mio emendamento, per dirne brevemente le ragioni che me l'hanno consigliato, è suggerito dal principio consegnato nell'articolo primo del disegno di legge: che, cioè, si tratta qui di una forma di Associazione cooperativa. Ora nella cooperazione vi è l'associazione degli individui, non quella degli interessi; nelle nostre Società cooperative è sancito il principio che ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero dei capitali che esso conferisce alla Società. Solamente nelle Società per azioni i voti si moltiplicano, secondo il numero delle azioni.

Dal momento, adunque, che si è voluto dare ai Consorzi contro la fillosera il carattere di Associazioni cooperative, pare a me che per ragione logica si debba applicare il

medesimo principio, che vale per le Società cooperative: quello, cioè, che ciascun socio abbia un solo voto, qualunque sia il numero dei capitali da lui conferiti nella Società.

Quanto agli altri miei emendamenti, per la massima parte sono stati accettati dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Rimarrebbe quindi che l'onorevole presidente volesse porre a partito l'inciso, da me proposto, che in sostanza tende a stabilire, che l'assemblea dei proprietari di vigneti sia convocata anche per deliberare sulla costituzione dei Consorzi; che volesse anche porre in votazione il penultimo comma, da me proposto, in questo senso:

« Ciascun proprietario ha un voto, qualunque sia il numero degli ettari di vigna da lui posseduti. »

**Presidente.** Allora quali parti mantiene del suo articolo?

**Vigna.** Mantengo il primo comma, in cui si dice:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convocherà tutti i proprietari di vigneti *per deliberare sulla costituzione del Consorzio* e sulla nomina della Commissione consorziale. »

La prima parte di questo comma è accettata dalla Commissione e dall'onorevole ministro; però l'inciso « per deliberare sulla costituzione del Consorzio » non è accettato dalla Commissione, nè dall'onorevole ministro.

Ritiro gli altri due comma seguenti, perchè le modificazioni, da me introdotte, sono state accettate in sostanza ed introdotte nel testo proposto dalla Commissione.

Mantengo infine il penultimo comma, riguardante il computo dei voti.

**Presidente.** Allora mantiene il primo comma ed il penultimo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Vischi (della Commissione).** Innanzitutto prego l'onorevole presidente di ricordare che dobbiamo anche in questo articolo lasciare in bianco il riferimento dell'articolo che sarà il 17 *bis* o il 18 *bis*, mentre qui si dice « del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2. »

Detto questo, sento il dovere di ringraziare, a nome mio e della Commissione, l'ono-

revole Vigna per lo studio che ha portato su questa legge e per il prezioso aiuto che ci ha dato nell'emendare l'opera nostra.

L'onorevole Vigna sa che noi, con l'intendimento di ridurre la legge la più perfetta possibile, e per quella deferenza che si deve a lui, abbiamo preso dai suoi emendamenti quella parte, che era la più consentanea al concetto organico ed informatore delle proposte nostre. L'onorevole Vigna con gli emendamenti proposti all'articolo 4 intendeva assicurare una procedura migliore per la costituzione dei Consorzi, ed un mezzo più certo e più sincero per la manifestazione di tutti i voti degli interessati. Credo che questi fossero i concetti, che gli hanno dettato i suoi emendamenti.

La prima parte di questi emendamenti è stata da noi accettata per ciò che riguarda la pubblicazione nell'albo pretorio delle deliberazioni dei Consigli comunali; e su questo punto contenti tutti.

Ma l'onorevole Vigna avrebbe voluto che i Consigli comunali avessero anche espresso il loro avviso sulla necessità della costituzione dei Consorzi. E qui debbo dire che io sono stato uno di coloro, i quali hanno osservato che questo concetto sarebbe pericoloso all'economia di tutta la legge. Noi infatti partiamo dal concetto dell'obbligatorietà; questo concetto è ispirato ad una ragione d'interesse generale, e si capisce che ad esso debbano essere subordinati e sacrificati gli interessi contrari.

Supponiamo una provincia larga quanto la Basilicata, eguale a tutta la Toscana od anche una Provincia che, come quella che ho l'onore di rappresentare, cioè quella di Lecce, che ha un'estensione di ottomila chilometri quadrati, potremmo subito imbatterci in questa difficoltà che i Comuni più prossimi ai centri fillosserici si sentissero sulle braci di fronte ai pericoli che vengono dai focolari di infezione, e che i Comuni più remoti si sentissero abbastanza indifferenti e disinteressati. Supponiamo poi che dei Consigli comunali nelle loro deliberazioni, potesse entrare qualche altro sentimento, facile a comprendersi, di passioni locali o di malvolere, il quale si esplica in tante forme; l'onorevole Vigna riconoscerà che potrebbe derivarne un ostacolo molto pericoloso per il trionfo di quel principio pel quale noi interessati abbiamo invocata la legge.

Noi siamo partiti dal concetto di volere i Consorzi obbligatori; e di fronte a questo concetto si capisce che i nolenti debbano sottostare; epperò abbiamo riconosciuto la necessità di derogare alquanto dai principii larghi ed astratti di piena libertà in omaggio ad una vecchia massima (che non dirò per non essere urlato) quella famosa della *salus publica*.

Quindi è che non possiamo consentire alla proposta fatta dall'onorevole Vigna. Egli, che è tanto buono e che non vuole la fillossera, perchè teme che possa attaccare anche il suo cognome, (*Si ride*) vorrà aderire, spero, e non insistere.

Veniamo alla costituzione dei Consorzi.

Noi proponevamo tre convocazioni; e perchè la prima fosse legale credemmo bastasse l'intervento di un decimo degli interessati. L'onorevole Vigna ne vuole presenti tre quarti. Ma non si potrà mai pretendere, per rendere valida un'assemblea, l'intervento di tre quarti dei suoi membri: la stessa Camera dei deputati si aduna con la metà più uno, e fosse sempre così!

Abbiamo dunque trovato un mezzo termine riconoscendo necessario l'intervento di un quarto (ed in ciò egli consente), ma proponiamo un'altra tutela degli interessi effettivamente rappresentati, cioè la rappresentanza di un quarto dei consorziati e di un terzo degli interessi rappresentati. Quindi su questo punto dobbiamo anche trovarci d'accordo.

L'onorevole Vigna in un altro suo emendamento all'articolo 12-bis ha proposto che la Commissione fosse nominata ogni anno. Noi da tale suo concetto abbiamo argomentato la necessità di stabilire nella legge il limite della durata della Commissione, limite che prima pensavamo potesse essere stabilito nel regolamento; ma ora, in questo articolo, abbiamo detto che la Commissione rimane in carica due anni. E non abbiamo stabilito un anno, come egli desiderava, perchè le esigenze tecniche, le rotazioni agrarie, non consentono che possa durare un anno solo.

Vengono ora altre osservazioni dell'onorevole Vigna. Ma qui ho il dovere di presentare all'onorevole ministro una mia preghiera; ed è di far sì che nel regolamento sia introdotto il concetto della rappresentanza degli interessati per procura. Perchè sappiamo che è molto difficile avere nelle

assemblee le persone interessate, che sono distratte da tante altre cure, e non tutte allegre, mentre, se i proprietari potessero farsi rappresentare, più facilmente si avrebbero assemblee numerose. Non faccio una formale proposta, perchè non è questo il luogo, ma una semplice raccomandazione all'onorevole ministro.

E, poichè ho fatto una parentesi, dichiaro a nome della Commissione, che trovo giusta ed accetto l'osservazione dell'onorevole Meardi, il quale, propugnatore, come tutti noi, del principio del decentramento, ha detto: perchè accentrare tutto nelle mani del ministro di agricoltura, che ha, o per lo meno dovrebbe avere, molte altre cose da fare? Perchè attribuire a lui queste nomine di persone, che egli per propria scienza non potrà scegliere, e che dovrà decretare su proposta del prefetto? Tutto sommato dunque, sarà effettivamente il prefetto quegli che farà queste nomine. Ora, poichè le nomine debbono esser fatte dal prefetto, questi le decreti addirittura. Così propongo anche, a nome della Commissione, per semplificare la cosa e contentare il simpatico amico Meardi.

Ma diceva l'onorevole Vigna: voi volete stabilire qui un voto proporzionale! Sì; il voto proporzionale qui non offende quel principio, che vorrei rigidamente rispettato (e lo dico esplicitamente) in tutte le altre leggi. Non so se mi spiego: il voto proporzionale qui deriva da questo, che noi non abbiamo una cooperativa pura e semplice. Come ho detto poc'anzi, nella cooperativa si entra volontariamente, e quindi si può accettare una data condizione di cose, perchè ciascuno ha vagliato i propri interessi, mentre in questi Consorzi si entra obbligatoriamente. Non è propriamente una imposta, che si mette; ma si tratta piuttosto di una mutua assicurazione. Ora, onorevole Vigna, noi dobbiamo seguire anche un principio di equità.

Crede Ella che in un Consorzio potremmo dare un voto solo all'onorevole Pavoncelli, che possiede mezza provincia di Capitanata, e, del pari, un voto a me, che ho il dolore di non possedere l'altra mezza Provincia? *(Si ride)*.

*Una voce.* Un quarto sì!

**Vischi.** Ma neppure un quarto! Ma poi nel concetto suo, che è ispirato a principî altissimi, vi sono pericoli, e i pericoli sono questi: Ella potrà avere la coalizione dei pic-

coli interessi, i quali potrebbero non ispirarsi agli interessi veri, che sono minacciati e che s'impongono.

Adunque così per ragioni di principio, come per ragioni d'ordine pratico, sono dolente, a nome della Commissione, di non poter consentire alla proposta dell'onorevole Vigna.

Non so se sia riuscito a dar ragione del perchè la Commissione sia venuta nelle conclusioni, che ho accennato. Ripeto che abbiamo preso gran parte delle proposte dell'onorevole Vigna, e gliene siamo stati grati.

Ora, dopo tante cortesie scambiateci, Ella, onorevole Vigna, mi faccia la gentilezza, ritiri anche l'altra parte della sua proposta. *(Bene!)*

**Bertolini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bertolini.** La divergenza tra l'onorevole Vigna e la Commissione mi fa ritenere opportuna una osservazione.

Per le provincie di Bari, Foggia e Lecce, è tassativamente ordinata la costituzione dei Consorzi; ma nelle altre Provincie, nelle quali potranno adottarsi norme diverse, dovrà anche essere decisa caso per caso la costituzione dei Consorzi.

Ora, se non intervenisse una deliberazione dei proprietari per la formazione del Consorzio, non so come esso comincierebbe ad aver vita.

Crede quindi che l'emendamento dell'onorevole Vigna sia inutile per quelle Provincie, dove la legge determina che i Consorzi debbano sorgere, e non sia necessario per le altre Provincie, inquantochè in esse dovranno necessariamente avvenire deliberazioni per la costituzione dei Consorzi, ciò che l'onorevole Vigna mi pare chieda nella prima parte del suo emendamento.

**Presidente.** Onorevole Vigna, mantiene, o ritira il suo emendamento?

**Vigna.** Io ringrazio anzitutto l'onorevole Vischi...

**Presidente.** Onorevole Vigna, Ella ha già parlato due volte.

**Vigna.** Desidero solamente dichiarare che ritiro i miei emendamenti in seguito alle cortesi parole dell'onorevole Vischi.

Un ricambio di cortesia imponeva a me che lo ringraziassi delle dichiarazioni, che egli mi ha fatte: io non ho fatto altro che portare a questa legge il piccolo mio contributo. Ritiro sia la prima parte, che avevo

mantenuto, sia la seconda parte, che riguarda il voto per ogni proprietario; raccomandando solamente all'onorevole ministro che, nella compilazione del regolamento, s'ispiri, per quanto sia possibile, ai principî che governano la cooperazione, e che sono sanciti dal nostro Codice di commercio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Dichiaro che sono d'accordo con la Commissione, per la quale ha parlato l'onorevole Vischi. Ringrazio l'onorevole Vigna di non avere insistito in quegli emendamenti, che non furono da noi accettati, e accetto anche io l'emendamento proposto dall'onorevole Meardi, che, cioè, nel penultimo comma dell'articolo, invece delle parole: « essa è nominata con decreto ministeriale sopra proposta del prefetto della Provincia », si dica: « è nominata con decreto del prefetto della Provincia. »

**Presidente.** L'onorevole Meardi vuole formulare il suo emendamento?

**Vischi, della Commissione.** Se permette non ce n'è bisogno. Si potrebbe dire: « Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, è nominata dal prefetto della Provincia. »

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 4 che, con l'emendamento Meardi, rimarrebbe così modificato:

#### Art. 4.

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20 mila abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri, e dura in carica due anni.

« A render valida la deliberazione di nomina, in prima convocazione, occorre l'intervento di un quarto dei proprietari compresi nell'elenco e che rappresentino il terzo della estensione delle vigne del Consorzio. In seconda convocazione da indirsi fra otto giorni, è valida la deliberazione quando intervengano almeno dieci proprietari.

« Ciascun proprietario ha un voto per ogni

ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i 20 voti.

« Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, essa è nominata dal prefetto della Provincia.

« I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge, per le provincie di Bari, Foggia e Lecce, e per le altre Provincie, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2. »

(È approvato).

Veniamo all'articolo 5, il quale, d'accordo fra Governo e Commissione, è stato così modificato:

#### Art. 5.

« Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza.

« Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro.

« Il contributo potrà essere elevato fino al doppio con deliberazione motivata dalla Commissione consorziale, da approvarsi dal ministro di agricoltura.

« Ogni ulteriore aumento di contributo andrà pure soggetto all'approvazione del ministro di agricoltura, e non potrà aver effetto se non quando vi sia il consenso di almeno tre quinti dei proprietari iscritti nell'elenco costitutivo del Consorzio, e semprechè essi rappresentino altresì i tre quinti della estensione di vigne soggette a contributo. »

A questo articolo l'onorevole Vigna ha presentato un ordine del giorno che fu già svolto, ed il seguente emendamento:

#### Art. 5.

« Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contri-

bUZIONE annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza, compreso nella circoscrizione del Consorzio, purchè egli possieda non meno di 5 ettari di vigna, compresi anche i possedimenti fuori della predetta circoscrizione.

« Per i proprietari che possiedono meno di 5 ettari di vigna, il loro contributo sarà determinato nella misura suindicata, ed a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Il contributo potrà essere elevato con deliberazione motivata dall'assemblea consorziale, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio. In questo caso hanno diritto al voto soltanto i proprietari indicati nel comma 1° di questo articolo. »

Ed un altro emendamento è stato presentato dagli onorevoli Vigna, Bissolati ed altri dieci deputati, così concepito:

« Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

**Morpurgo.** Quando io, primo iscritto a parlare nella discussione generale, chiesi all'onorevole presidente di poter fare alcune osservazioni sull'articolo 5, egli mi invitò a riservarle all'articolo stesso. Io naturalmente aderii; ma viceversa poi fu ugualmente anticipata la discussione di questo articolo, per cui parecchie delle osservazioni e delle proposte, che io aveva in animo di fare, già furono discusse ed in parte anche accettate dal Governo e dalla Commissione. Quindi su quanto è stato ormai, se non votato, per lo meno deciso col consenso della Commissione e del Governo, non ritornerò.

Volevo proporre la esenzione fino al mezzo ettaro; ministro e Commissione l'hanno accettata fino al quarto di ettaro, ed io non farò proposte nel senso che avevo in mente.

Ma la mia proposta principale si riferiva alla possibilità di variare la misura della contribuzione ed al modo di determinarla; ora essendo stato stralciato dall'articolo 2 l'ultimo comma, ed essendo stato deciso che con quest'ultimo comma si sarebbe creato un articolo aggiuntivo (nel quale fu anche accettata una variante proposta dall'onorevole Ridolfi nel senso che nelle altre Provincie si possano fare delle costituzioni di Consorzi, i quali, non solo per circoscrizione, ma anche per contribuzione, sieno diversi da quelli con-

templati negli articoli precedenti), mi accontento di questo, e non faccio proposta diversa rispetto alla diversità di contribuzione, sia nella misura, sia nel modo, e rinunzio a fare altre osservazioni in proposito.

**Presidente.** Onorevole Vigna, mantiene il suo ordine del giorno?

**Vigna.** Nel desiderio che questa legge sia prontamente approvata, a nome mio e dei miei colleghi dichiaro che ritiro tanto l'ordine del giorno come l'emendamento, ringraziando l'onorevole ministro di avere in parte accettato il concetto, che esprimeva quell'ordine del giorno, cioè il beneficio a favore dei piccoli contribuenti.

Noi avevamo in precedenza proposto un emendamento, con cui l'ordine del giorno era convertito nella esenzione fino al mezzo ettaro. Se il ministro e la Commissione credono di poter accettare questo limite, li ringrazieremo; ma, se insistono perchè quest'esenzione sia limitata al quarto di ettaro, limite che anche l'onorevole Morpurgo riconosceva troppo basso, ci riserveremo di decidere se ci venga insistere o no a nostra volta.

Un'altra modificazione io proponeva. Al penultimo comma dell'articolo 5 è detto che si potrà raddoppiare il contributo; ora questa formula potrebbe prestarsi all'interpretazione che, se il contributo è di una lira, si debba elevare a due, mentre potrebbe darsi che bastasse quello di 1,50, 1,75, una frazione di più per ettaro; quindi vorrei che si dicesse soltanto che il contributo potrà essere elevato, intendendo con questa dizione generica anche il raddoppiamento del contributo, quando sia il caso...

**Presidente.** Questa modificazione è stata già adottata dal ministro.

**Vigna.** Se è stata già accettata, ringrazio l'onorevole ministro.

V'è un'altra modificazione, e cioè che l'aumento del contributo sia deliberato dall'assemblea e non dalla Commissione consorziale. In questo emendamento insisterei; tanto più che avuto riguardo al disposto dell'articolo quarto comma quarto testè votato, la Commissione consorziale può essere nominata anche dallo stesso ministro di agricoltura e commercio. Ora, quando possiamo avere il caso di un contributo indirettamente imposto ai proprietari per mezzo di quella Commissione, che sarebbe una emanazione del ministro, a me pare che, come è stabilito in

tutti gli statuti di società e di Consorzi, allorchando si tratta di elevazione del contributo, debba essere interpellata l'assemblea dei consortisti.

Quindi pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di voler accettare anche questa modificazione, che è una salvaguardia dei diritti dei consortisti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Vischi, della Commissione.** L'onorevole Vigna è stato contentato in parte, perchè, mentre egli aveva proposto che il contributo potesse essere elevato, noi, più solleciti di lui a non lasciar dubbi circa la facoltà di aumentare l'aggravio, abbiamo stabilito che possa essere elevato sino al doppio. Mentre, Ella, con la sua dicitura poteva far supporre che il tributo potesse essere elevato all'infinito oltre il doppio, noi abbiamo limitato l'aumento al doppio.

Quanto poi alla misura del contributo prego l'onorevole Vigna di considerare che, finchè non arriveremo a discutere quell'articolo aggiuntivo, che sarà rappresentato dalla seconda parte dell'articolo 2 della proposta ministeriale, la legge presente si limita alle Puglie, salvo a dettare norme per altre regioni. Ora noi, pugliesi, accettiamo il tributo ai proprietari di piccole quote, perchè sappiamo che in alcune parti delle Puglie vi è un grande frazionamento di proprietà; cosicchè, se avessimo estesa sino a cinque ettari l'esenzione, avremmo sottratto ai Consorzi una gran parte dei mezzi dei quali avranno bisogno senza poter seriamente pretendere di imporne l'onere al bilancio dello Stato.

Di che si preoccupa l'onorevole Vigna? Delle Puglie? Lo ringrazio; ma l'assicuro che noi, direttamente interessati, non ce ne preoccupiamo. Del pericolo che questa disposizione possa danneggiare le altre regioni? Neppure, credo, perchè è rimasto inteso che con l'articolo, che sarà aggiuntivo, spetterà ai Consorzi la determinazione di molte cose, fra cui quella della contribuzione, sulla misura della quale i consortisti saranno gli unici a decidere.

Prego quindi l'onorevole Vigna di volere essere buono anche questa volta, e di non insistere nemmeno sull'esenzione delle quote di mezzo ettaro; in alcune regioni un quarto di ettaro rappresenta già qualche cosa e non va trascurato. Estendendo l'esenzione, distruggeremo il concetto informatore della legge.

**Presidente.** Onorevole Vigna, quali parti mantiene del suo emendamento?

**Vigna.** Ritiro il primo ed il secondo comma, che non hanno più ragione di essere, ed il terzo comma, che è stato accettato. Rimane solo a decidere se l'esenzione debba estendersi ai vigneti di mezzo ettaro.

Io ritirerei anche questo; ma i miei colleghi, che con me hanno sottoscritto quell'emendamento, insistono perchè sia messo in votazione.

**Presidente.** Pongo allora a partito questa parte dell'emendamento dell'onorevole Vigna, non accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

*(Non è approvata).*

Metto ora a partito l'articolo così come è stato modificato dal Ministero e dalla Commissione.

*(È approvato).*

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

#### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

*(I segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Pagamento di lire 50 mila all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri anteriormente al 17 gennaio 1891:

Presenti e votanti. . . .	246
Maggioranza . . . .	124
Voti favorevoli . . . .	189
Voti contrari. . . .	57

*(La Camera approva).*

Riforma del procedimento sommario:

Presenti e votanti. . . .	246
Maggioranza . . . .	124
Voti favorevoli . . . .	182
Voti contrari. . . .	64

*(La Camera approva).*

#### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alle Presidenze.

**Bracci, segretario, legge.**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro circa i provvedimenti che intende di prendere per evitare che la cessazione dal corso legale e la prescrizione dei buoni di cassa si risolvano in una nuova spogliazione di poveri detentori di tale moneta. E qualora ciò non si possa assicurare se non creda imposto dall'equità di provvedere almeno al ristabilimento dei termini normali della prescrizione.

« Engel. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda modificare gli attuali orari per far cessare i ritardi abituali su talune linee e specialmente dei treni notturni Roma-Torino, e come intenda ovviare alle frequenti sospensioni e ritardi di servizio per le merci da e per il porto di Genova.

« E. Daneo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sul ritardo fraposto alla presentazione del disegno di legge per l'abolizione del Tribunale supremo di guerra e marina in relazione all'impegno da esso assunto accettando l'ordine del giorno della Camera votato il 26 novembre 1900, che fissava il termine di due mesi a siffatta presentazione.

« Mel. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sui metodi di governo adoperati nella questione relativa alla Camera di lavoro di Genova.

« Vienna, Scaramella-Manetti, Mantica, Tinozzi, Aguglia, Mariscalchi-Gravina. »

**Presidente.** Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alla interpellanza, il Ministero dichiarerà poi se e quando intenda di rispondere.

### Sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Cortese, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, domanda che lo svolgimento di una sua proposta di legge per la istituzione di una scuola superiore di magistero presso alcune Uni-

versità del Regno abbia luogo nel 4 febbraio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così si intenderà stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Piccolo-Cupani, di concerto col ministro della guerra, domanda che lo svolgimento della sua proposta di legge per « modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » sia stabilito pel giorno 9 febbraio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così è stabilito).

**Casciani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

**Casciani.** Poichè è presente anche l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, desidero di pregare la Camera di porre nell'ordine del giorno della seduta di domani lo svolgimento della mia proposta di legge sulla fabbricazione dei sieri e vaccini, tanto più che mi sembra che anche l'onorevole sotto-segretario di Stato non abbia difficoltà di accogliere la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non ho difficoltà ad acconsentire alla domanda dell'onorevole Casciani.

**Presidente.** Allora così rimane stabilito.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole De Cesare a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**De Cesare.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa pel completamento del progetto tecnico dell'Acquedotto pugliese e per l'accertamento della effettiva portata delle sorgenti a Caposele. »

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta termina alle ore 18.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Casciani ed altri per modificazioni all'articolo 2 della legge sulla fabbricazione e sullo smercio dei sieri.
3. Votazione per la nomina:  
di due commissari per la Giunta delle petizioni;  
di tre commissari della Giunta di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto;  
di tre commissari della Giunta di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera. (138).

*Discussione dei disegni di legge:*

5. Approvazione della dichiarazione firmata a Cettigne il 26 novembre 1900 per la proroga al 1° gennaio 1902 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro. (166)
6. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1899-900. (23)

7. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901. (75)

8. Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore. (79)

9. Provvedimenti a favore dei commessi ai viveri nella Regia Marina. (96)

10. Esercizio della medicina presso i soli stranieri da parte dei medici chirurghi non italiani. (137)

11. Svolgimento di tre mozioni dei deputati Cimati, Morandi e Morpurgo, circa il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

12. Relazione di petizioni. (Doc. XIX).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione.*

---

Roma 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.

